

TORNATA DEL 3 GENNAIO 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Relazione sul progetto di legge per la strada ferrata da Savigliano a Saluzzo — Convalidazione dell'elezione del collegio d'Ivrea — Interpellanza del deputato Bezzi relativa alla costruzione della strada ferrata da Vercelli a Valenza per Casale — Risposte del ministro dei lavori pubblici e del deputato Lanza — Seguito della discussione del progetto di legge per la formazione del catasto stabile — Emendamento del deputato Michelini G. B. all'articolo 25 — Osservazioni in favore, del deputato Ara — Opposizioni del commissario regio signor Rabbini, e del ministro delle finanze — Osservazioni del deputato Sauli — Rigetto dell'emendamento del deputato Michelini G. B. — Nuovo emendamento del medesimo — Opposizioni del commissario regio e modificazioni del relatore Di Revel — Osservazioni dei deputati Brunati, Brunet e Sauli — Rinvio alla Commissione dell'articolo 25 — Incidente per la fissazione del giorno della discussione del progetto di legge sui conventi — Si delibera pure sulla discussione della petizione rifestente i presidi delle facoltà universitarie — Presentazione di un progetto di legge del ministro degli affari esteri per una convenzione postale col ducato di Modena — È ripresa la discussione del progetto di legge sul catasto — Obbiezioni del deputato Della Motta sull'articolo 26 — Parlano il commissario regio ed i deputati Michelini G. B. e Di Revel relatore — Approvazione degli articoli 26 e 27 — Modificazioni del deputato Sauli all'articolo 28 — Parlano il ministro delle finanze, ed i deputati Brunet, Di Revel relatore, ed il commissario regio — Approvazione dell'articolo.*

La seduta è aperta alle ore 4 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata ed espone il seguente sunto di petizioni:

5565. La superiora del monastero delle crocifisse di Gesù e 50 religiose formanti l'intera comunità;

5566. L'abbadessa e 50 religiose di Santa Chiara, l'abbadessa e 50 religiose cappuccine della città d'Oristano;

5567. L'abbadessa e 22 religiose professe componenti l'intera comunità del monastero di Sant'Ignazio e Santa Maria Maddalena in Genova;

5568. La priora e 38 religiose domenicane componenti l'intera comunità del monastero dei Santi Giacomo e Filippo in Genova;

5569. L'abbadessa e 29 monache clarisse componenti il monastero di Chiavari;

5570. L'abbadessa e 59 monache cisterciensi componenti l'intero monastero dei Santi Maria e Michele nella città d'Ivrea;

5571. L'abbadessa e 22 religiose benedettine cassinesi del monastero della Santissima Annunziata;

5572. 27 religiose componenti il monastero della Visitazione Santa Maria della città di Thonon;

5573. L'abbadessa e 51 religiose del regio monastero di Santa Maria Maddalena d'Alba;

5574. 16 religiosi professi domenicani componenti l'intera comunità di Santa Maria Castello in Genova;

5575. Il priore e 14 religiosi carmelitani scalzi formanti l'intera comunità del convento di San Carlo in Genova;

5576. Il priore e 8 religiosi carmelitani scalzi del convento di Santa Teresa in Voltri;

5577. 10 religiosi carmelitani scalzi del convento del Santo Deserto sopra Varazze, provincia di Genova;

5578. 15 religiosi carmelitani scalzi componenti la comunità del convento di San Pietro e Carmine di Savona;

5579. 10 religiosi carmelitani scalzi componenti la comunità del convento di San Pietro e Carmine di Savona;

5580. Il provinciale e 50 religiosi carmelitani scalzi del convento di Sant'Anna della provincia di Genova, componenti l'intera comunità;

5581. 7 religiosi professi dell'ordine dei predicatori della famiglia di Varazze;

5582. Il vicario provinciale degli agostiniani scalzi della provincia di Genova;

5583. 22 canonici componenti il capitolo della basilica collegiata di San Gaudenzio di Novara;

5584. 155 ecclesiastici appartenenti al clero della diocesi di Novara;

Ricorrono tutti con distinte petizioni per ottenere respinto il progetto di legge tendente a sopprimere le corporazioni religiose.

5585. L'arcivescovo di Ciampieri, i vescovi d'Aosta e della Tarantasia, e i vicari generali delle diocesi d'Annecy e della Moriana, rassegnando varie considerazioni per dimostrare il progetto di legge sulla soppressione delle corporazioni religiose contrario allo Statuto e per rappresentare che all'adozione del medesimo verrebbe preclusa la via a proseguire le negoziazioni colla Corte di Roma, invitano la Camera a rigettarlo.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il signor Modesto Moriondo fa omaggio alla Camera di 140 esemplari d'un suo scritto intitolato: *Considerazioni e progetto di legge sullo incameramento ossia riduzione in massa dei beni ecclesiastici.*

Questi esemplari saranno distribuiti agli onorevoli deputati.

Pongo ai voti il processo verbale della tornata precedente.
(È approvato.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA STRADA FERRATA DA SAVIGLIANO A SALUZZO.

MICHELINI G. B., *relatore*. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge relativo alla concessione d'una ferrovia da Savigliano a Saluzzo. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1751.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

VERIFICAZIONI DI POTERI.

ARA, *relatore*. Ho l'onore di riferire a nome del sesto ufficio sulla elezione del collegio d'Ivrea, seguita il 31 scorso dicembre.

Il collegio d'Ivrea si divide in due sezioni, cioè d'Ivrea e di Settimo Vittone.

Il numero degli elettori iscritti nelle due sezioni è di 472; nella prima sezione i votanti furono in numero di 188 ed i voti si divisero nel modo seguente;

Cioè per l'avvocato Marco Domenico voti 121; avvocato Demaria Giulio 54; Balbo conte Prospero 5; Birago marchese di Vische 5; Fontana avvocato Stefano 1; Ponsetti caudicico 1; Pugliese Iacobo 1; Barattone avvocato 1; Bullettino annullato 1; totale voti 188.

Nella seconda sezione i votanti furono 47 ed i voti furono: Per l'avvocato Marco voti 46; pel medico Germanetti 1; totale voti 47.

Cosicchè il signor avvocato Marco Domenico ebbe a conseguire tra le due sezioni 167 voti sopra 235 votanti e 472 elettori iscritti.

Le operazioni procedettero in modo regolare, e non vi furono opposizioni; solo si elevò il dubbio nell'ufficio della prima sezione, se dovessero ritenersi validi i voti che designavano il candidato colla sola indicazione di avvocato Marco senza nome di battesimo in numero di 51, e di avvocato Demaria in numero di 26; ma l'ufficio della prima sezione, eccitato a pronunziarsi in proposito dal presidente, dichiarò validi detti bullettini per non esservi in tale distretto e non conoscersi altri che avesse eguale qualità e cognome.

Questi motivi furono ritenuti egualmente fondati dal vostro sesto ufficio, al quale essendo risultato regolare l'operazione e per essa avere l'avvocato Marco Domenico conseguito un numero di voti eccedente la metà dei votanti ed il terzo degli elettori iscritti, vi propone per mio mezzo unanime l'approvazione dell'elezione dell'avvocato Marco Domenico a deputato del collegio elettorale d'Ivrea.

(Ln Camera convalida l'elezione.)

INTERPELLANZA AL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI SULLA FERROVIA DA VALENZA A VERCELLI PER CASALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta l'interpellanza del deputato Bezzi al ministro dei lavori pubblici circa una deviazione della linea della strada ferrata da Valenza a Vercelli.

BEZZI. Con legge dell'11 maggio 1854 si autorizzava una strada ferrata che, partendo da Vercelli, mettesse capo alla ferrovia dello Stato presso Valenza, passando in attiguità alla città di Casale, e si concedeva alla società anonima di assumerne l'esercizio.

Il secondo articolo del capitolato approvato da tale legge dice: « Potrà però la società, previa la superiore autorizzazione, variare nell'eseguimento la direzione della linea designata per il limite di 200 metri a destra ed a sinistra, purchè non introduca curve di un raggio minore di metri 500. »

Diceva l'articolo primo che la linea che, partendo da Vercelli condurrebbe a Casale, sarebbe quella proposta dall'ingegnere Woodhouse, proposizione che fu approvata dal ministro dei lavori pubblici il 24 dicembre 1852.

Secondo questa linea, il municipio di Stroppiana avrebbe avuta una stazione alla distanza circa di 800 metri, a cui agguagliando i 200 metri che sono in balla della società di deviare, dovrebbe al più allontanarsi quella linea di circe un migliaio di metri.

Ora non solamente dagli studi, ma dai lavori preparatorii che si sono fatti, risulta che questa linea si discosterebbe da Stroppiana oltre a 1000 metri. Io domando se questa deviazione, non autorizzata dalla legge nè dagli articoli del capitolato, siasi fatta per autorità del Ministero, e come siasi potuta eseguire senza una legge speciale.

PALEOCAPA, *ministro dei lavori pubblici*. Io credo che il dubbio sollevato dal deputato Bezzi, che siasi deviato dalle prescrizioni della legge di concessione, provenga dal non aver egli bene esaminato lo spirito e la lettera del relativo capitolato. Questo dispone che la ferrovia sarà eseguita secondo il progetto proposto dalla società, e redatto dall'ingegnere Woodhouse in data del 24 dicembre 1852; ma qui bisogna avvertire che, secondo questo progetto, due erano i tracciati, uno dei quali portava la ferrovia ad una distanza non maggiore di 800 metri da Stroppiana, e l'altro che la faceva passare alla distanza di 1500 metri. Il Consiglio speciale delle strade ferrate, esaminando questo progetto, opinò essere necessario di modificare la linea che passava vicino a Stroppiana, perchè non concordava col piano strategico stabilito dal Ministero della guerra per mezzo del suo rappresentante speciale del Genio, signor colonnello Staglieno.

Questo piano fissava il punto dove si doveva passare il Po; quindi il Consiglio speciale mise per condizione *sine qua non*, che si adottasse nel tracciato della linea l'indicazione voluta dal Genio militare.

Per provare poi all'onorevole preopinante che il Consiglio speciale non era punto inclinato ad adottare la linea che passava a 800 metri da Stroppiana, ma che credeva doversi preferire quella che se ne scostava maggiormente, gli dirò che il medesimo stabilì in massima che, non potendo definitivamente pronunziare sul tracciato definitivo della linea, per doversi tener ferma la condizione di raccordarla colla traccia prescritta dal signor Staglieno, stabilì, dico, il principio che la ferrovia avesse ad avvicinarsi più di quanto era proposto agli abitati di Asigliano, di Pertengo e di Rive, paesi che per ciò espressamente il Consiglio nominò. Posso anzi assicurarlo che nel Consiglio speciale si è sollevata la questione del perchè la linea proposta non fosse definitivamente portata vicina agli abitati principali da una parte, od agli abitati principali dall'altra, perchè la si tenesse lontana 800 metri da Stroppiana, senza perciò avvicinarla sufficientemente ai centri di popolazione che si trovano dalla parte opposta.

Dopo lunga discussione fu riconosciuta la convenienza di avvicinare la ferrovia o da una parte o dall'altra ai centri di

popolazione, e il voto unanime del Consiglio speciale, voto stato approvato dal Ministero, si fu che si dovesse modificare il tracciato proposto dall'ingegnere Woodhouse, o veramente, adottandolo in massima e per quanto il consentiva la necessità di legarsi al punto di passaggio del Po, fissato dal Genio militare, si dovesse portare la ferrovia più a ponente per avvicinarla ai centri di popolazione che erano da questa parte. Nell'esternare tale avviso il Consiglio delle strade ferrate considerò specialmente che, portando la strada verso ponente, se ne poteva avvantaggiare la pianura popolatissima di quella parte della provincia di Vercelli; mentre, viceversa, conducendola verso levante, si potevano bensì soddisfare gl'interessi di alcuni centri di popolazione, ma in generale si recava minor utile a tutto il territorio, perchè, avvicinando la strada alla Sesia, si lasciava una zona ristretta fra quella e la Sesia senza che da Vercelli, sino all'influenza della Sesia in Po, esistesse comunicazione per mezzo di alcun ponte.

Per questi motivi il Consiglio fu di parere che la linea dovesse accostarsi ad Asigliano, Pertengo ed a Rive; se dunque l'onorevole preopinante intende appoggiarsi al disposto dell'articolo 2 del capitolato che lascia facoltà alla società di variare nell'eseguimento la direzione della linea fra il limite di 200 metri a destra ed a sinistra, egli deve por mente che questa facoltà di modificare il tracciato non si riferisce che alla linea stata in massima dal Ministero adottata a seguito del parere del Consiglio speciale, poichè nell'articolo 1 del capitolato è stabilito che la ferrovia si eseguirà secondo il progetto Woodhouse colle modificazioni prescritte dal Consiglio speciale, le quali portano che la strada sia avvicinata ad Asigliano, Pertengo ed a Rive.

BEZZI. Veramente io non so vedere nell'articolo 1 della legge dell'11 maggio 1854, nè nell'articolo 1 del relativo capitolato ciò che l'onorevole ministro accennava, cioè, che il Consiglio speciale delle strade ferrate avesse la facoltà non solo di modificare, ma di violare i termini espressi di una legge.

L'articolo 1 di questa dice semplicemente: « La società anonima costituita con atto 22 marzo 1853, rogato Devecchi, stata approvata con regio decreto del 28 stesso mese, è autorizzata a divenire alla costruzione di un tronco di strada ferrata, che, partendo da Vercelli metta alla ferrovia dello Stato presso Valenza, passando in attiguità alla città di Casale, e di assumerne l'esercizio. » Ma probabilmente il signor ministro dei lavori pubblici parlava dell'articolo 1 del capitolato, il quale è così espresso:

« La società anonima della ferrovia da Vercelli a Valenza per Casale, costituita con atto 22 marzo 1853, rogato Devecchi, notaio a Casale, approvata con decreto reale del dì 28 stesso mese di marzo, si obbliga di costruire a sue spese, rischio e pericolo, e di ultimare nello spazio di tre anni, a datare dalla legge di concessione, in modo da potersi aprire all'esercizio da assumersi dalla medesima, una strada ferrata da Vercelli a Valenza per Casale, compreso un ponte sul Po, secondo il progetto dell'ingegnere Woodhouse in data del 24 dicembre 1852, visato dal ministro dei lavori pubblici, nel quale saranno introdotte le modificazioni prescritte dal Consiglio speciale delle strade ferrate in adunanza del 10 novembre 1853. »

Ora io domando se fosse in balla del Consiglio non solo di introdurre modificazioni, ma di mutare assolutamente ciò che era stabilito per base dalla legge, cioè il primo calcolo tracciato dall'ingegnere Woodhouse. Può darsi che avesse questa facoltà; ma ove non l'avesse, io chieggo come farà la società quando verrà all'espropriazione forzata dei terreni, che dovrà

necessariamente occupare per procedere nel lavoro. Chieggo come farà senza avere un'autorità legale a mandare ad effetto questo progetto. Per quanto poi riguarda la popolazione, io conosco quel vicinato (e qui vi hanno delle persone che lo conoscono al pari di me), e credo che il signor ministro dei lavori pubblici si sia grandemente ingannato. Tutte le masse di popolazioni sarebbero piuttosto a levante che non a ponente della strada.

Vi sono cinque paesi che sarebbero a levante di Stroppiana, e l'aggregato sarebbe di 13 o 14 mila abitanti, mentre, le popolazioni che ne trarrebbero profitto a ponente non sarebbero che 7 od 8 mila al più.

Ma questo non è il tempo opportuno di trattare a fondo questa questione. Ora io chiedo semplicemente se il Consiglio speciale delle strade ferrate avesse o no diritto di deviare di tanto dal primo progetto. Se mi si risponde che il Consiglio era nel suo diritto, io e gli abitanti di Stroppiana e d'altri paesi a levante della linea non avremo che a sottometterci.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Mi pare che le cose da me dette avrebbero dovuto bastare per persuaderlo che il Consiglio speciale non si è arrogata alcuna facoltà di alterare la linea prescritta dalla legge, mentre si è la legge stessa che ha approvate le modificazioni prescritte dal Consiglio. Quando questo ha opinato che la strada dovesse avvicinarsi ad Asigliano, Pertengo e Rive, la legge di concessione non era nemmeno presentata; il Consiglio esternò il suo parere, la società lo ha adottato; in base di esso si presentò la concessione al Parlamento che l'approvò col capitolato di cui il preopinante ha letto il primo articolo; con questo si autorizza la costruzione della ferrovia secondo il piano Woodhouse, però con quei cambiamenti, i quali non saranno in seguito, ma già furono prima prescritti dal Consiglio speciale, ed i quali specificamente indicavano che si dovesse avvicinare la strada ad Asigliano, Pertengo e Rive; dunque è la legge che ha sancito le proposizioni del Consiglio speciale, non questo che abbia alterato il disposto della legge, perchè dopo l'emanazione di questa non ha dato più alcun parere sulla direzione della linea. Questi sono fatti così evidenti da non essere soggetti ad obbiezione.

Quanto alle popolazioni, dirò all'onorevole Bezzi, che quando egli parla di 15,000 abitanti posti a levante, e di due o tre mila...

BEZZI. No; ho detto 6, o 7 mila.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. E di 6 o 7 mila a ponente, egli comprende da un lato siti molto lontani, ed esclude invece dall'altro quelli che sono immediatamente sulla strada. Ma io lo prego di meglio badare alle condizioni del territorio, e vedrà che vi sono centri di popolazione ad una determinata distanza, assai più a ponente che a levante; egli parlò di Stroppiana ed io gli citerò Asigliano che ha una popolazione più notevole di quella di Stroppiana; se egli parla di Caresana, io gli contrapporrò Costanzana, che è molto più vicina di Caresana; sonovi poi Rive e Balzole, che sono popolati quanto Stroppiana, e che colla linea adottata dal Consiglio speciale ed approvata per legge, trovano la strada molto avvicinata; anzi io credo che converrà alla società di farvi una fermata, ciò che sarà in sua facoltà. Ond'egli vede chese ammette a concorso sulla strada quelle popolazioni che sono a pari distanza, egli ne troverà certo molto maggior numero da parte di ponente, che non da parte di levante, anche essenzialmente perchè quando si arriva alla Sesia non si trova più una comunicazione diretta e sicura nel territorio che è sulla sinistra.

LANZA. Credo che convenga circoscrivere la questione

mossa dall'onorevole deputato Bezzi nei seguenti termini: l'amministrazione della strada ferrata da Vercelli a Valenza per Casale viola la legge di concessione nella scelta definitivamente fatta del tracciato da Casale a Vercelli? In altre parole: questo tracciato è contenuto nei limiti del progetto approvato dalla legge, oppure li oltrepassa? Io non discorrerò se fosse più conveniente condurre la linea a levante od a ponente perchè è fuori di questione. Abbiamo una legge; bisogna adempierla.

Credo pertanto che l'onorevole interpellante intenda unicamente di conoscere se il Consiglio d'amministrazione di questa strada stia per violare la legge riguardo a quella linea.

Io suppongo che a quest'ora la Camera si sarà già capacitata dalle osservazioni fatte dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, che quel Consiglio di amministrazione si è rigorosamente attenuto al prescritto della legge in tutte le deliberazioni fin qui prese per l'attuazione della ferrovia casalese. Tuttavia credo non inutile di aggiungere maggiori spiegazioni a convincimento dell'interpellante e de' suoi elettori.

Il progetto di massima che porta la data del 24 dicembre 1852 conteneva due linee, una delle quali segnata in *bleu* si dirigeva più verso Stroppiana, da cui distava 1500 metri mentre la stessa linea si trovava distante da Partengo, che è un punto opposto 900 metri; l'altra linea delineata nello stesso progetto 24 dicembre, e segnata in *rosso*, si discostava da Stroppiana metri 2000, e da Pertengo metri 700.

Questo è il progetto di massima che fu sottoposto all'approvazione del ministro dei lavori pubblici e che fu poi sanzionato dal Parlamento. Questo progetto non definiva precisamente se si dovesse adottare l'una o l'altra linea, stantechè la distanza era così piccola tra l'una e l'altra che non conveniva occuparsi di questa differenza. Ma tuttavia il Consiglio speciale delle strade ferrate nelle sue conclusioni ha additato sufficientemente che si doveva preferire la linea rossa alla linea *bleu*, cioè quella più vicina a Pertengo e più discosta da Stroppiana. E ciò per due considerazioni; la prima considerazione si è che il Ministero della guerra non ha accettato il punto di collocamento del ponte sul Po dove era stato da prima designato dall'autore del progetto, l'ingegnere Woodhouse. Il punto da quest'ingegnere designato si trovava alla distanza di 1200 metri a valle dal *ponte sospeso* di Casale, per lo che quella linea doveva essere condotta più a levante cioè, più verso Stroppiana, ossia sul tracciato della linea *bleu*; ma il Genio militare nell'interesse delle fortificazioni di Casale ha voluto che questo ponte fosse portato sotto le fortificazioni ad una distanza di soli 200 metri dal ponte sospeso e per conseguenza più vicino a Casale di quello stabilito nel progetto Woodhouse di 1000 metri.

Ora che cosa ne avvenne? Ne avvenne che dovendo collocare il ponte sul Po più a ponte, il tronco di ferrovia da Casale a Vercelli doveva pur subire la stessa deviazione a ponente; si dovette perciò preferire la linea rossa alla linea *bleu*; ossia quella che si discosta 2000 metri da Stroppiana invece di 1500 e che si avvicina di 500 metri di più a Pertengo e ad Asigliano. Questa è la prima ragione per cui si è creduto di dover scegliere la linea rossa; ma si ritenga che anche questa era contemplata nel progetto di massima approvato colla legge di maggio 1854, per cui non si commise nessuna infrazione preferendola, ma si adempì ad una prescrizione imposta per motivi militari.

Il Consiglio speciale delle strade ferrate indicò poi in modo più chiaro che si doveva eseguire il tracciamento indicato colla linea rossa.

Io citerò le parole stesse della relazione o dirò meglio della deliberazione del Consiglio speciale a questo riguardo, di cui tengo un estratto fra le mani e che deporrorò sul tavolo della Presidenza affinchè l'onorevole interpellante possa verificarlo e capacitare sè ed i suoi elettori se sarà possibile. Il Consiglio speciale in seguito alla relazione fatta da un suo membro conchiudeva per l'approvazione del progetto di massima dell'ingegnere Woodhouse presentato dalla società della strada ferrata di Casale, in cui erano contemplate le due linee rossa e *bleu*, cioè quella più a ponente e l'altra più a levante, emettendo però questo avviso: « Che sia opportuno di modificare le tracce della ferrovia da Vercelli a Casale in modo da passare in maggior vicinanza degli abitati di Asigliano, Pertengo e Rive. »

Dunque ben vedesi che il Consiglio speciale imponeva alla società della strada ferrata di Casale la condizione di avvicinare per quanto era possibile la linea a questo centro di popolazione, ed anzi pare che inclinasse ad avvicinarla di più di quello che lo sia nella linea rossa, poichè in caso contrario non aveva che a prescrivere definitivamente il tracciato in rosso.

Da questi fatti e riflessi chiaro emerge che la linea contemplata nella legge di concessione colle modificazioni introdotte dal Consiglio speciale è la linea rossa e non la linea *bleu* del progetto Woodhouse; perciò il Consiglio di amministrazione della strada di Casale attenendosi allo stesso tracciato, come è suo fermo intendimento, non farà che eseguire scrupolosamente la legge di concessione.

Parmi quindi evidente che il Consiglio d'amministrazione della strada ferrata di Casale si è tenuto nei limiti precisi della legge, non ha alterata la linea la quale venne votata dal Parlamento, ma si attenne all'obbligazione che aveva contratta.

Io non prolungherò di più questa discussione perchè mi pare che dalle osservazioni fatte sia pienamente esaurita.

Siccome però si tratta di cose di fatto, ed io ho la fortuna di avere con me i disegni originali di questa strada approvati dal Ministero, li deporrorò sul banco della Presidenza affinchè l'onorevole interpellante possa prenderne cognizione.

Del rimanente, a fine di chiarire che nella scelta della linea in discorso non si mischiò verun interesse locale, osserverò ancora che nel Consiglio di amministrazione della ferrovia di Casale si trovano tre membri che appartengono alla provincia di Vercelli, i quali ben a diritto possono considerarsi come rappresentanti gli interessi della medesima, ed hanno tutto l'interesse di procurare che il tronco di strada di cui si tratta torni a vantaggio degli abitanti della provincia di Vercelli. Ebbene posso asserire che la maggioranza di questi membri propendeva perchè la linea si portasse, per quanto era possibile, verso Asigliano e Pertengo, perchè riconosceva che da questo lato si trova concentrata una massa maggiore di popolazione che potrà fruire del vantaggio della strada ferrata.

Io credo in tal guisa di aver esaurita la questione relativa a queste linee, e confido che le ragioni addotte appagheranno l'onorevole deputato Bezzi.

BRZZI. Ho sotto gli occhi la relazione della Commissione a cui dianzi si è fatto cenno, la data della quale sarebbe del 16 giugno 1854.

L'onorevole Lanza parlava di studi che erano stati esaminati e dal Consiglio di amministrazione e da tutti gli interessati. Ma se questi studi furono la base della legge, perchè inserire nella relazione della Commissione quella linea che si accosta a Stroppiana e non a ponente? La cosa si risolve, mi dare, in pochissime parole. Se questa è una mutazione della linea, mi pare illegale. Se poi si può semplicemente dire una modificazione, io non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Il ministro dei lavori pubblici ha la parola.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Faccio semplicemente osservare che non posso riferirmi nè alla relazione, nè ad alcun altro atto; io mi attengo alla legge. Essa dice che è adottato il progetto Woodhouse colle modificazioni introdotte dal Consiglio speciale. Il Consiglio speciale adunque avendo prescritto prima della presentazione della legge di avvicinare la strada ad Asigliano, Pertengo e Rive, non sono più ammissibili riclami perchè si sia dessa accostata a quella parte.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA FORMAZIONE DEL CATASTO STABILE.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, si passerà all'ordine del giorno, il quale reca il seguito della discussione sul progetto di legge per la formazione del catasto stabile.

Nella seduta di ieri il deputato Michelini aveva proposto tre emendamenti all'articolo 25. Il deputato Ara ha il primo la parola.

ARA. Sul finire della seduta di ieri ho domandato la parola, perchè con mia sorpresa ho sentito dall'onorevole relatore della Commissione, che metteva in dubbio la giustizia della deduzione delle spese d'irrigazione nell'estimo, cioè: non credeva consentaneo a giustizia, che venissero dedotte le spese d'irrigazione del reddito apparente per fissare il reddito netto dei beni irrigui. Il signor regio commissario ha riconosciuto che in principio era giusta questa deduzione, appunto perchè non si poteva ottenere il reddito netto dei fondi, se non si fanno necessariamente le deduzioni di tutte le spese; invece il signor relatore...

RABBINI, commissario regio. Domando perdono, io non ho detto questo.

ARA. Io ritengo che abbia ammesso in massima che, secondo il diritto comune, era giusto che si facessero le deduzioni tutte, onde il reddito fosse netto; io forse avrò male inteso, ma parmi però che questo sia stato il sentimento che ha informato la discussione di ieri.

Ad ogni modo, il signor relatore, forse più cauto (perchè dal momento che viene ammessa la giustizia, pare che conseguentemente si debba nello stesso tempo provvedere a che vi sia questa giustizia), il signor relatore dico ha fatto un esempio pratico, quale si traduce nei seguenti termini:

Egli disse cioè: datemi due proprietari, uno dei quali abbia acquistato un terreno avente l'acqua propria; questo proprietario sicuramente, nell'acquisto di quel terreno, ha pagato un tanto di più appunto perchè avvi quest'acqua propria, ed ha sborsato in più il capitale necessario per irrigare i suoi beni, mentre invece un altro proprietario che abbia fatto acquisto di un terreno non avente acqua propria, paga sicuramente questo fondo assai meno, quindi egli soggiunse: io domando dunque se si possa trovare ingiusto che il proprietario, il quale ha acquistato un terreno in cui sorga una certa quantità d'acqua per l'irrigazione dei suoi beni, si censisca in ragione del prodotto che dà il suo potere istesso.

Ora io dico primieramente che, se la questione fosse limitata nel detrarre dal reddito apparente il fitto d'acqua, potrebbe sussistere l'esempio presentato dall'onorevole relatore, ma qui non si tratta soltanto di detrarre il fitto d'acqua, ma

invece di detrarre le spese d'irrigazione. Dal momento che si detraggono tutte le spese d'irrigazione, i proprietari dei due fondi, sia quello che ha acqua propria, come quello che è obbligato a pagare un fitto, si trovano nelle stesse condizioni per cui non sussiste più l'esempio addotto dall'onorevole relatore.

Ma, v'ha di più; il signor relatore della Commissione si è limitato a rappresentare due proprietari di fondi irrigui, ma non ha raffrontato un proprietario di fondi irrigui con un proprietario di un cavo. Io faccio l'altra questione di giustizia, cioè il proprietario del fondo irriguo viene ad essere collocato in prima categoria in ragione del reddito apparente, e conseguentemente sarà sopra questa base tassato come di prima categoria; lo stesso proprietario sarà egualmente obbligato a corrispondere o in natura, o in danaro il prodotto dell'irrigazione di questi beni; invece il proprietario di cavi (ed a questo proposito chiamo l'attenzione della Camera) non pagherebbe che in proporzione di superficie del suo cavo, e non in proporzione di reddito. E qui, io ritengo ci sia una manifesta ingiustizia; e lo ritengo tanto più inquantochè questo sistema cambia la base del progetto, il quale tende ad imporre il reddito netto, sia relativamente ai fabbricati, nel modo che è stato già proposto nella questione sui fabbricati, sia relativamente ai fondi; ma il progetto fa un'eccezione particolare relativamente ai proprietari di cavi. Ed io dico che qui esiste un'ingiustizia che non può, a mio senso, essere messa in dubbio.

Il signor commissario regio ebbe ad osservare che esso riteneva prima di tutto non doversi adottare la proposta dell'onorevole Michelini per l'impossibilità di poter eseguire le operazioni; quindi osservò essere la medesima anche inopportuna, che cioè era il caso di poter trattare della deduzione del fitto in occasione di una legge d'imposta, ma non relativamente alla legge del catasto.

Riguardo alla possibilità o no di fare queste operazioni, per amore di brevità, sapendo come debba essere intenzione della Camera di passare al più presto alla votazione di quest'articolo, io mi astengo dall'aggiungere altre osservazioni riferendomi a quanto ho detto nella precedente seduta; soltanto mi limito a combattere una osservazione fatta a questo proposito dal signor relatore della Commissione.

Egli, come dal rendiconto che tengo alle mani, osservò che non era al caso nostro applicabile l'esempio da me indicato della società vercellese; trattarsi ivi di una società mutua, quindi la base da cui si è partito nel fissare il prodotto dell'irrigazione per ciascun appezzamento, non ha dovuto partire da dati matematicamente esatti, perchè trattandosi di una società mutua, vi era un lucro comune. Appunto perchè si tratta di una società mutua nella quale ciascun proprietario ha due distinti interessi, sta l'esempio da me addotto.

Nella società vercellese oltre al fine di non pagare più di quello che si deve, la stima adottata per ciascun appezzamento è anche la base del concorso quando vi sia un lucro. L'interesse dunque è anche maggiore che non nella legge presente nella quale si tratta solo di classificare i terreni per avere una base d'imposta, e non di lucro, quindi regge lo esempio da me addotto.

Essendo pertanto a senso mio dimostrata la giustizia di fare la deduzione intera delle spese d'irrigazione onde la rendita sia netta, e non essendo dimostrata l'impossibilità di ciò fare, ed anzi provata la possibilità d'estimare i canali, si deve secondo me adottare la proposta dell'onorevole Michelini.

RABBINI, commissario regio. Io non aggiungerò che poche parole a quello che ho avuto l'onore di esporre ieri alla

Camera, onde rettificare (forse non mi sarò abbastanza chiaramente spiegato) alcune interpretazioni date alle mie parole dall'onorevole Ara.

Egli disse che io ho ammesso in principio la giustizia della deduzione del fitto d'acqua nell'estimo censuario. Io non credo di aver detto questo, anzi ho detto che nell'estimo censuario bisognava distinguere le spese ordinarie d'irrigazione dai fitti d'acqua, e che in esso non si poteva far altra deduzione che quella inerente alle spese ordinarie d'irrigazione, che altrimenti si sarebbe recata una perturbazione generale in tutta l'economia della legge catastale. Ho sostenuto di più che non si poteva far la deduzione dei fitti d'acqua pel motivo semplicissimo che se si deducesse una somma qualunque per tal motivo, si sarebbe per conseguenza obbligati ad allibrare d'altra parte quel tanto ai possessori delle acque. Ora essendo stata ammessa in principio l'impossibilità di costituire un registro di questi possessori d'acqua per le difficoltà di identificazione dei beni fondi, viene per conseguenza che nessuna deduzione possa né debba farsi per tali affitti.

Dunque non può essere secondo l'interpretazione propria delle idee che ho esposto ieri, che io abbia ammesso il principio delle deduzioni dei fitti.

Riguardo poi alla questione del diritto inerente alla proprietà delle acque contemplate sotto il risultato dell'articolo 405 del Codice civile ho dichiarato che sarebbe stato giusto allibrare cotali acque come si allibrano gli altri beni: ma doversi rinunciare a quest'idea per le difficoltà insormontabili che s'incontravano nell'attuaria, e non essere possibile verun altro mezzo fuorchè quello di estimare tali acque unitamente ai beni a cui servono.

Dopo queste poche spiegazioni non tratterò più oltre la Camera, in quanto che credo sia abbastanza penetrata dell'impossibilità di adottare l'emendamento proposto dall'onorevole Michelini il quale implica un principio oppugnato dallo stesso deputato Ara. Quest'emendamento stabilisce, se la Camera voglia bene esaminarlo, il principio che siamo obbligati a fare un catasto separato delle acque. Infatti esse dice: l'estimo dei canali esprimerà il reddito che rimarrà ai proprietari; cioè il prodotto brutto ragguagliato per un periodo d'anni da fissarsi per legge, fatta deduzione delle spese di conservazione e di riparazione.

Mi appello alla Camera se con queste parole non si voglia dire, faremo un catasto dell'acqua, e imporrò l'acqua come si imporranno tutti gli altri beni; onde rimarrebbero a superarsi tutte le difficoltà che ebbi ieri l'onore di sviluppare e particolarmente il grave inconveniente di dover estimare i terreni sprovvisti dell'acqua.

ARA. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ARA. Siccome si tratta di accertare una circostanza di fatto, è mio debito di provare la verità della mia allegazione.

Darò lettura delle espressioni usate dal signor commissario regio, le quali mi hanno fatto supporre che in linea di principio egli concorresse nella giustizia della proposta dell'onorevole Michelini.

Ecco le sue parole che ricavo dal rendiconto ufficiale, che tengo sott'occhio:

« Io devo permettere alla Camera che, tradotta la questione innanzi ai principii generali di diritto (mi si perdoni se entro in questioni siffatte, estranee alla pochezza delle mie cognizioni) che tradotta dico la questione dinanzi ai principii generali del diritto e della pubblica ragione, nessuno può contestare che l'onorevole deputato Michelini abbia ragione, ed io pel primo non lo nego; dichiaro anzi francamente che

questo oggetto non può a prima giunta passare per la mente in diverso modo, nè sotto un altro aspetto, fuorchè quello da lui contemplato. »

MICHELINI G. G. La grave questione che ci occupa deve essere considerata sotto doppio aspetto, cioè sotto l'aspetto giuridico e sotto l'aspetto tecnico. Sotto l'aspetto giuridico viene la ricerca della giustizia comparativa dei due sistemi che stanno a fronte, il sistema del Governo e quello che io propugno.

Sotto l'aspetto tecnico viene il modo di esecuzione di uno dei due, cioè la ricerca, quale sistema sia più facile attuare.

Io mi limiterò a trattare la questione dal lato giuridico, sperando che altri di me più competente tratterà dal lato tecnico.

Malgrado le ultime asserzioni del commissario regio, io sono lieto di averlo meco consentiente in questa questione. La giustizia del mio sistema fu da lui esplicitamente riconosciuta nella tornata d'ieri. Difatti egli esordiva il suo discorso appunto colle parole testè citate dall'onorevole deputato di Vercelli, colle quali si dichiara che la giustizia sta per me. E noti la Camera che questa approvazione data dall'onorevole commissario regio alla mia proposta comprendeva non già, secondo la distinzione messa solamente in campo da lui nella tornata d'oggi, quelle spese d'irrigazione che riguardano la curatura dei fossi, la condotta dell'acqua nei terreni che si tratta d'irrigare e la rimanente mano d'opera; ma, siccome io non facea distinzioni tra questa categoria e quella che riguarda il fitto delle acque, in quanto che nel mio concetto distinzione non avvi, perchè entrambe queste categorie entrano nel possesso dei fondi. Così ne avveniva per necessaria conseguenza che il commissario regio approvasse doversi entrambe queste categorie di spese dedurre, od almeno essere giusto che queste categorie di spese si deducessero entrambe, quantunque, venendo poi all'esecuzione, egli impugnasse la mia proposta.

Ma se il commissario regio crede giusta la mia proposta, tale non è l'opinione dell'onorevole relatore, che mi duole non sia presente, desiderando di confutare le cose da lui dette.

Egli manifestava la sua opinione nella sua prima relazione sopra questa legge.

In tale relazione, rispondendosi a coloro che tacciano di ingiustizia il modo proposto dal Governo di non dedurre le spese d'irrigazione, si leggono le seguenti parole:

« Si osservava per fine che in realtà non esiste veruna ingiustizia nel processo di stima della rendita dei beni irrigui senza detrazione del canone d'acqua che servono, dacchè il capitale, per far fronte al canone d'acqua, o si imputa nel prezzo dei fondi medesimi se dessi hanno acque proprie, o si detrae se l'irrigazione deve eseguirsi con acque altrui. »

Nella tornata d'ieri l'onorevole relatore svolgeva maggiormente questa sua argomentazione, dicendo: supponiamo due campi di cui l'uno abbia acqua propria, mentre il proprietario dell'altro debba comprarla per l'irrigazione. Il proprietario del secondo fondo lo ha certamente pagato di meno che il proprietario del primo, quantunque il reddito di entrambi sia eguale. Laonde, conchiudeva, della passività consistente nel fitto dell'acqua si tiene conto nel prezzo.

Niente di più facile di rispondere a questi argomenti. Il campo che è dotato di acqua propria, e per la quale non occorrono spese, devesi paragonare ad un campo più ferace e ad un campo meno ferace l'altro. Ora, secondo la stessa vostra legge, a due campi di eguale estensione, ma di ineguale feracità, imponete voi lo stesso tributo? Ove ciò fosse, sa-

rebbe inutile di classificare le terre secondo la loro fertilità, secondo la loro forza produttiva.

A qualunque terra, per quanto essa sia sterile, io posso a forza di spese far produrre tanto quanto produce una terra migliore. Eppure, sebbene quella terra dia un reddito eguale all'altra, voi non la ponete nella stessa classe. Perché? Perché, se è eguale il reddito brutto, non è eguale il reddito netto; e voi a ragione non volete imporre che il reddito netto. Applicare questi ragionamenti ai due campi, di cui uno abbia acqua propria, ne manchi l'altro, e concludete.

Sicuramente che del fitto dell'acqua si tien conto nel prezzo del campo; ma si tiene anche conto della minore fertilità, eppure voi non volete imporre un campo meno fertile come lo è uno che lo sia di più. E perché? Perché, se nel fissare il prezzo si tiene conto nel primo caso delle spese per l'acqua d'irrigazione, nel secondo della minore fertilità, e per conseguenza in entrambi i casi del minor reddito, non si tiene ne si deve tener conto di un tributo eguale per redditi disuguali. Dico dunque all'onorevole relatore che non è vero che nella fissazione del prezzo si tenga conto del tributo, che ancora non è stabilito, quantunque sia vero che si tenga conto del minor reddito.

Ritorno al mio sillogismo, al quale sembrami non essersi e non potersi rispondere. Questa legge è fondata sul principio, doversi dedurre le passività per formare il reddito netto, sul quale solo si debba stabilire l'imposta; le spese d'irrigazione di qualunque natura siano, sono certamente una passività pel proprietario del fondo irrigato; dunque, se nella stima si tien conto del maggior reddito che il fondo dà per l'irrigazione, tali spese devono dedurre.

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Non mi stupisce che gli onorevoli preopinanti con tanto calore propugnino il sistema che si debbano stimare i terreni tenendo conto del carico che sopra essi gravita a cagione dei canoni d'acqua, cioè della somma da corrispondersi per ottenere il beneficio dell'irrigazione; giacché io stesso la prima volta che questa questione mi si è affacciata, propendeva per una risoluzione analoga a quella dagli onorevoli preopinanti proposta. Ma, venendo poi all'esame minuto della questione, prendendo a considerare le conseguenze pratiche che nascerrebbero da questo principio, non ebbi difficoltà a convincermi che si andava incontro ad un'assoluta impossibilità, salvo che si volesse stabilire in modo assoluto di considerare tutte le terre irrigue come se non avessero il beneficio dell'irrigazione.

Io dico che, adottando il principio propugnato dagli onorevoli deputati Michelini e Ara, c'imbattiamo in due impossibilità: la prima, di conseguire la stima dei vari appezzamenti; la seconda, di fare la deduzione da essi proposta, con qualche esattezza. La prima difficoltà, quella di arrivare alla stima degli appezzamenti, è forse la più grave ai miei occhi, e mi propongo di dimostrarlo.

Se si tratta di fondi dotati di una quantità d'acqua bastevole per estendere sopra l'intera loro superficie il beneficio dell'irrigazione, ed applicare loro un sistema di vicenda perfettamente regolare, in allora io capisco la facilità di fare una deduzione e di distribuire questa in modo regolare e razionale su tutte le varie pezze che compongono il fondo.

Io capisco che, se si ha un fondo di 100 ettari diviso in 10 appezzamenti, nei quali vi sia una vicenda regolare a risaie ed a coltura asciutta, la quale vicenda si estenda a tutte le parti del fondo, si possa arrivare a fare una deduzione a tanto per

ettara, e quindi arrivare all'estimo dei singoli appezzamenti. Ma, se il fondo non è dotato di acqua sufficiente per estendere contemporaneamente il beneficio dell'irrigazione a tutti gli appezzamenti, oppure se in altra ipotesi ha una parte d'acqua propria ed un'altra d'acqua affittata, io dico essere assolutamente impossibile l'arrivare alla determinazione del valore dei singoli appezzamenti ed all'estimo dei medesimi.

Diffatti, voi avete un podere di 100 ettari; e non avete dell'acqua che per irrigarne 50; che cosa fate? Voi adottate, se siete un buon agricoltore, un sistema a vicenda, a periodi più estesi che se aveste dell'acqua sufficiente per irrigare l'intero fondo. Allora, mi si dice, niente di più agevole, ché la deduzione è minore; da ciaschedun appezzamento si deduce la metà di quello che si dedurrebbe se vi fosse dell'acqua per tutto il fondo. Ma, o signori, quest'acqua che sono obbligato di comprare, e di cui non posso procurarmi una maggiore quantità, non è affetta piuttosto alla pezza A che alla pezza B. Posso dividere questo mio fondo, venderne una parte con o senza ragione d'acqua, e quindi il valore dell'appezzamento che sarà distolto dal fondo principale, non si troverà più in ragione, se avete fatta la deduzione colla condizione nuova in cui sarà collocato. Può il proprietario di questi cento ettari, con acqua bastevole solo per cinquanta, venderne cinquanta, e conservare gli altri con quella dotazione che in allora gli permetterà di introdurre una vicenda più perfetta con maggior acqua sul restante suo fondo. Ma come avrete fatta una deduzione eguale su tutti gli ettari? Li avrà venduti senz'acqua, e si troveranno censiti ad un tasso molto più elevato di quello da cui dovrebbero essere colpiti dopo l'alienazione. Quelli invece conservati col sistema di irrigazione perfetta si troveranno censiti ad un saggio inferiore a quello che dovrebbero pagare.

Del pari, se un proprietario, il quale possiede dell'acqua propria, ma non in quantità sufficiente per irrigare l'intera superficie de' suoi beni, che deve procurarsene una parte comprandola o a bocca tassata o a bocca libera o che so io; come farete per censire questi beni? L'acqua propria a qual parte del tenimento l'allibrate? Io ho cento ettari, ho un modulo d'acqua, col quale posso irrigarne cinquanta; sono obbligato a comprare un altro modulo per irrigare gli altri cinquanta ettari. Come opererete questa deduzione? Vorrete voi fare una deduzione media, cioè supponendo che tutti i singoli appezzamenti abbiano solo la metà dell'acqua necessaria all'irrigazione? In allora io all'indomani vendo la metà del mio fondo, conservo il modulo d'acqua, col quale irriego bastevolmente i cinquanta ettari da me conservati, e col vostro sistema mi avete fatta una deduzione molto inferiore a quella che dovrebbe essere, mentre colui che ha comprato i cinquanta ettari senz'acqua verrà a pagare molto di più di quanto credete che debbano i terreni privi dell'acqua.

Vedete dunque, o signori, che, adottando il sistema dell'onorevole Michelini, mettete l'estimatore nell'impossibilità assoluta di assegnare il vero valore ai singoli appezzamenti di un fondo, salvo nel caso rarissimo in cui questo sia dotato di una quantità d'acqua sufficiente ad estendere a tutto il fondo senza eccezione il beneficio di una regolare irrigazione.

La seconda impossibilità nasce poi dalla difficoltà somma in cui si sarebbe di accertare il valore dell'acqua necessaria alla irrigazione, e dalla quasi assoluta impossibilità di determinare il valore dei cavi e delle ragioni di acqua.

Su questo secondo punto mi pare esservi dissenso fra due degli onorevoli oratori che sostengono la massima. Il deputato Ara, come uomo pratico, che abita in mezzo ai canali, conosce troppo questa maniera per non confessare la diffi-

coltà somma, per non dire l'assoluta impossibilità, di stimare in modo esatto il valore dei cavi. L'onorevole Michelini invece crede la cosa possibile, seppure non facile.

Se tutte le dispense d'acqua si facessero a bocca tassata oppure a bocca libera, ma per tutto il possesso a condizioni determinate e non variabili, io capisco che questa deduzione si potrebbe fare, sebbene sia sempre molto difficile.

Lo stimatore direbbe: per irrigare il vostro fondo avete bisogno di tanti moduli d'acqua; il modulo si paga tanto in questa regione, quindi vi dedurrò la somma tale. Notisi però essere il prezzo dell'acqua molto variabile. Ma mi si risponderà che anche gli altri elementi, di cui lo stimatore deve tener conto per stabilire l'estimo dei fondi, sono variabili. Per conseguenza non mi valgo di questa obbiezione, ed ammetto che, dove la dispensa d'acqua si fa a bocca tassata, questa deduzione sia possibile. Ma, o signori, questo modo di dispensa, che a prima giunta pare il più semplice e razionale, è pur quello che si applica nella minor quantità dei casi.

L'onorevole deputato Ara portava ad esempio la società vercellese. Ma egli sa benissimo che, sebbene quella società compri l'acqua dal Governo a bocca tassata, cioè a tanto per modulo, essa la dispensa poi in massima parte sia a bocca libera, sia a ragione di bagnatura. Ora io chieggo all'onorevole deputato Ara, se sarà cosa molto facile il determinare la deduzione che si dovrà fare nei terreni in cui l'acqua è dispensata in quest'ultimo modo.

L'onorevole Ara dice: La cosa pare semplice; quando si dispensa l'acqua a bocca libera, si fa pagare un tanto di raccolto. Ma egli sa che questa non è la sola condizione che si stabilisca fra il conduttore dei fondi ed il dispensatore dell'acqua. Una parte del raccolto si dà bensì in pagamento per le risaie, ma per le altre colture si paga un tanto in denaro, e ordinariamente quello che si sborsa dai coltivatori delle risaie negli altri fondi, cioè nei prati e per le altre colture, è inferiore a quello che pagano i coltivatori di terre non risicole, perchè una parte del valore dell'acqua data per il prato si ricava già dal maggior costo dell'acqua data per le risaie. Come farete allora? Farete una deduzione minore per stabilire il valore del prato nel tenimento a riso e nel tenimento non a riso? Sarete condotti ad un assurdo. Nulla meno capisco ancora che in questo caso, dove il conduttore è obbligato di comperare tutta l'acqua di cui abbisogna per il suo fondo, sia possibile di arrivare ad una determinazione approssimativa.

Ma, o signori, i casi in cui i proprietari di fondi sono assolutamente sprovvisti d'acqua e sono obbligati di acquistare tutta l'acqua di cui hanno bisogno dal proprietario dei cavi non è il caso meno frequente anche nella provincia vercellese, dove vi è un proprietario il quale ha assorbito la massima parte dei cavi, che è il demanio; ma pure nella provincia vercellese vi ha un numero notevolissimo di proprietari i quali hanno in tutto o in parte acque proprie, i quali sono costretti a ricorrere o al demanio o ad altri per ottenere un supplemento d'acqua per compiere la loro irrigazione.

A questi io domando: come farete per stabilire la deduzione che nel vostro sistema dovete fare al prezzo dei loro beni? Ma, direte, io stimo l'acqua di cui hanno bisogno annualmente e la deduco. Ma v'imatterete, o signori, in una infinità di casi in cui l'acqua supplementaria di cui l'agricoltore ha bisogno varia ogni anno a seconda del mutare del sistema di coltura ed anche in dipendenza delle varie fasi della ricerca. Quando coltiverà quella parte de' suoi beni a risaie avrà bisogno d'una maggior quantità d'acqua ed acquisterà

quest'acqua o dal demanio o da altri proprietari. Un altro anno quella stessa regione sarà altrimenti coltivata, e non acquisterà acqua.

Ora, nei casi in cui il fondo ha acqua propria ed acqua acquistata, io vi sfido a determinare in modo, non dico esatto, ma approssimativo la deduzione da farsi sul valore dei fondi. Io me ne appellerei a tutti i periti i quali hanno dovuto stimare dei beni posti in tali condizioni. Ma se giungete ad adottare il principio della deduzione proposta dall'onorevole Michelini, voi dovete dedurre egualmente tutte le spese che debbono fare i proprietari per procurarsi quest'acqua non acquistandola. In tutti i paesi irrigui, oltre i cavi che distribuiscono una grande quantità d'acqua, si ricava acqua in grande copia da fontane e da cavi raccoglitori. Se voi deducete il prezzo che si deve pagare per l'acquisto dell'acqua, ragion vuole che deduciate pure dalla rendita netta le spese necessarie alla costruzione, al mantenimento delle fontane e per la condotta dell'acqua dalle fontane al fondo irrigato, non che le spese dei cavi raccoglitori. Ora, se ammettete questo principio, vi sobbarcate a difficoltà, dalle quali non so come in pratica si potrebbe uscire.

Quasi tutti i grandi tenimenti del Vercellese hanno fontane, le quali costano molto e per la costruzione e per la manutenzione e per la condotta delle acque nei fondi che debbono irrigare.

Adottando pertanto il principio dell'onorevole deputato Michelini, di stimare tutte queste varie spese da dedursi dalla rendita netta, voi mettereste il perito nella impossibilità di adempiere a questa operazione.

Anche dove l'irrigazione è molto estesa e dove esiste da molto tempo vi è un'infinità di cavi raccoglitori, che hanno, come ho detto, costato somme egregie e per cui se ne fanno ancora annualmente delle considerevoli per mantenerli. Ve ne sono molti nel Vercellese e ve ne hanno molti più ancora nella Lomellina. Vi sono in quest'ultima provincia, in proprietà private, cavi di più e più chilometri, nei quali ogni anno si spende una somma che corrisponde quasi al canone che si pagherebbe per ottenere l'acqua che in questi cavi scorre. Voi dovrete dunque tener conto di queste spese annue.

Ora, come potrà un perito venire ad accertare in modo approssimativo il valore di quest'annua spesa di cura dei cavi? Voi vedete, o signori, che anche qui voi arrivate ad un'assoluta impossibilità. D'altronde, come notava l'onorevole relatore, oltre l'acqua viva che scaturisce dai cavi e dalle fontane, vi sono gli scoli. Questi, in un paese dove l'irrigazione è molto estesa, hanno un'immensa importanza; se non è al pari delle acque vive, si può calcolare, se non alla metà, certamente al terzo.

Ora, come mai potrete voi sperare che il perito possa venire ad accertare il valore di questi scoli? Come lo farà quando essi trovansi vincolati in modo diverso? Soventi volte il proprietario di un fondo è gravato da una servitù passiva verso il proprietario del fondo inferiore; ma questa proprietà non è assoluta. Il proprietario superiore è obbligato a lasciare ricadere questi scoli in una data regione mediante un canone.

Il proprietario del fondo inferiore è costretto ad assoggettarsi a questo per potere approfittare di questi scoli che sono riuniti in un determinato punto. Sebbene abbia diritto di proprietà sui medesimi, consente a pagare al proprietario del fondo superiore un canone, solo perchè si raccolgano gli scoli in un punto piuttosto che nell'altro. Come si potrà tenere conto di questo?

MICHELINI G. B. Con un canone.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Ma varia tutti gli anni; non troverete tre agricoltori che, quando vi è questa incertezza nella proprietà, adottino lo stesso sistema. Io reputo a questo riguardo che, quando dal principio generale si scende nella pratica, si arriva ad un'impossibilità assoluta.

Veniamo ora alla questione finale.

O voi volete che questa deduzione torni ad intero beneficio dei contribuenti, ed a danno dell'erario, ed allora, se potete arrivare a fare questa deduzione, l'operazione andrà avanti; o volete invece che questa deduzione si faccia ricadere sopra i cavi, e quindi si venga a stabilire il valore dei medesimi, ed allora voi cadrete in un mare di difficoltà, dalle quali non potrete mai districarvi.

Coloro che hanno pratica degli affari relativi all'agricoltura sanno quanto sia difficile lo stimare approssimativamente il valore del diritto d'acqua dei cavi. Certamente se in questi vi fosse sempre una data quantità di acqua invariabile e che questa quantità si dispensasse ordinariamente a certe condizioni, non vi sarebbe gran difficoltà a stimare questi cavi. Ma non troverete nello Stato dieci cavi in questa condizione, mentre li troverete quasi tutti aventi diritti incerti e non definiti, obblighi, servitù elastiche e non rigorose, diritti quindi sui quali è impossibile l'assegnare il valore esatto, servitù di cui non potete apprezzare rigorosamente il valore. Di ciò abbiamo appunto ora un esempio. Attualmente il demanio ha comprato in massa dall'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro dei poderi e un cavo con ragioni d'acqua; ebbene, esso, volendo ora vendere questa proprietà, ha fatto divisione dei beni e del cavo. Per stimare i beni non vi è stata difficoltà, ma ora che si tratta di stimare il cavo non sappiamo come toglierlo d'imbarazzo. Non vi sono due periti che vadano d'accordo soltanto sulla base onde procedere alla stima di questo cavo. E questo è ancora uno dei cavi che presentano questioni meno complicate. Io sfiderò tutti i periti del mondo e voglio dare loro dieci anni di tempo per stimare, per esempio, la roggia Morra e darne un estimo approssimativamente esatto.

Io quindi dichiaro altamente che, quando si adottasse l'emendamento dell'onorevole deputato Michelini, sarebbe una necessità dolorosissima, ma sarebbe necessario adattarsi alla conseguenza che ne ricava il deputato Ara, cioè di non fare ricadere sui cavi quanto sarà dedotto dai terreni irrigui.

Signori, un'ultima considerazione e finisco. L'irrigazione è il massimo bene che si possa fare alla terra. Se considerate in massa i terreni irrigati ed i terreni non irrigati, vedrete che i primi danno un prodotto di gran lunga maggiore dei secondi, e, qualunque sia la severità che portino gli estimatori, io son d'avviso che la conseguenza di estimo non corrisponderà mai esattamente alla differenza di prodotto e che vi sarà sempre un vantaggio a favore dei terreni irrigati.

In tutti i catasti è sempre succeduto così, e questo viene dacchè, a mio credere, la coltura irrigua sia suscettibile di molto maggiori progressi che non la coltura ad asciutto. E ciò tanto è vero che io penso di non essere contraddetto dai distinti agricoltori che seggono in questa Camera.

Se dunque vi è questo beneficio per i terreni irrigui, quando anche in virtù della legge di necessità voi adottiate il nostro sistema, state pur certi che, in definitiva, i terreni irrigui, non eccettuati quelli rispetto ai quali i proprietari sono costretti di pagare l'acqua di cui abbisognano, state pur sicuri che non pagheranno di più in ragione della rendita in confronto dei terreni non irrigui.

Io spero con questo di avere tranquillato quello scrupolo di coscienza che avevano eccitato le parole dell'onorevole Michelini, e non dubito che la ragione dell'impossibilità, a fronte della quale voi collochereste gli esecutori del censo, adottando la sua proposta, farà sì che vi vorrete attenere a quella del Ministero e della Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Sauli ha la parola.

SAULI. La lunga discussione che ebbe luogo intorno all'articolo 25 di questa legge ha svolto precipuamente tutte le circostanze principali in cui si trovano i canali irrigatori; per questo io non dissento dall'approvare il progetto della Commissione; ma, tenendo conto di una osservazione fatta ieri dall'onorevole deputato Brunati, io debbo osservare che i canali i quali si trovano lungo le montagne e, per esempio, tutti quelli che sono lunghesso la nostra riviera, non servono ad altro che a mettere in moto delle macchine ed a dare la vita ad opifici; io non credo quindi che si possano equamente iscrivere nel catasto colle stesse regole come si iscrivono i canali d'irrigazione. Credo anzi che debbano valutarsi in ragione dell'effetto utile del loro prodotto. Ora l'ottenere l'espressione di quest'effetto utile non è che un artificio di calcoli e poco ci vuole ad esprimerlo in cifre eziandio colla maggiore desiderabile precisione. Per conseguenza io non ammetto la proposta della Commissione ed anzi propongo che la catastazione di questi canali sia fatta in ragione dell'effetto utile che sarà valutato dai periti.

Aggiungo un'altra circostanza: io so che tutti comprendono nella espressione generica di canali anche gli acquedotti; e fra questi è il Romagnosi e molti altri. Ma, io domando, potremo noi stimare superficie aratoria i due grandi acquedotti che somministrano acqua alla città di Genova? Potremo considerare come superficie aratoria il grande acquedotto che dà l'acqua alla città di Torino? Consideriamo che queste opere pubbliche di altissima importanza hanno delle qualità speciali, poichè, oltre al somministrare acqua a beneficio della popolazione, servono talvolta di abbellimento e decorazione e a molti altri usi che non occorre accennare. D'altronde la qualità di queste opere è così singolare, che io crederei anomala la proposta di considerarle come superficie aratoria: poichè, se ammettessimo questa considerazione, valuteremmo come aratorii i ponti, le chiuse e via dicendo tutte quelle opere che compongono un acquedotto ben condizionato. Da ciò conchiudo che, se si vogliono estendere le stime anche agli acquedotti sarà necessario di indicare il modo con cui si faranno questi estimi; oppure se si vogliono esimere da qualunque imposta, e allora bisogna che la legge lo dichiari espressamente.

Per ora non farò alcuna proposta a questo riguardo; aspetterò che il commissario regio abbia la compiacenza di dilucidare questa proposta, e mi riservo di fare nel seguito quelle osservazioni che crederò più necessarie.

RABBINI, commissario regio. Io prego l'onorevole preopinante e la Camera a portare la loro attenzione sullo spirito di questa legge: essa, come ho avuto l'onore di esporre ieri, e come meglio hanno dimostrato il signor relatore della Commissione e il signor ministro delle finanze, stabilisce che le acque devono essere estimate unitamente ai fondi cui servono, e ciò per evitare gli inconvenienti insormontabili in pratica che abbiamo indicati: ammesso questo principio, l'onorevole preopinante vorrebbe, se ho ben compreso, che le acque che non servono all'irrigazione, ma esclusivamente a dare moto agli opifici, fossero valutate dietro il loro effetto utile. Ma io prego di considerare che se noi ammettiamo questo principio, resta sconvolto tutto il principio generale

che informa questa legge, in quanto che, dal momento che voi stimiate l'acqua pel suo effetto utile, siete poi obbligati di stimare l'opificio sprovvisto d'acqua. Ora, siccome questa distinzione non è possibile in pratica e non è conveniente dinanzi alla ragione catastale, non si potrebbe per niun verso adottare un tale sistema.

Veniamo ora alla stima dei terreni occupati da questi canali. Io ho detto che bisognava entrare in un criterio discrezionale, non più sul principio della produttività effettiva, ma su idee convenzionali, sui casi che si sono già applicati in altri luoghi. Finchè si tratta della stima del terreno, noi abbiamo i suoi prodotti e possiamo determinarli; quando si tratta degli opifici e dei fabbricati, noi abbiamo gli affitti che possiamo riconoscere; ma quando si tratta di canali, di miniere, di peschiere, di strade e simili, quali saranno gli elementi onde determinare i loro prodotti? Egli è per ciò che il Ministero e la Commissione si avvicinarono in quest'apprezzazione, che diremmo discrezionale, al sistema, come ho già detto, adottato dalla legge francese, che è quello che stabilisce precisamente che questi canali, considerati come puri terreni, sono stimati per parificazione. Ritenga la Camera che noi abbiamo tre sorta di estimi in questa legge. Estimati di terreno determinati dal prodotto, estimi dei fabbricati determinati dagli affitti, estimi di parificazione, che sono tutti quelli che riguardano gli oggetti compresi dall'articolo 25 all'articolo 27.

Se noi volessimo determinare quale sia il principio che deve informare la produttività di un canale, io non saprei fare altrimenti, se non che dire: stimo l'acqua col canale. Ma, dacchè questo principio non è applicabile, bisogna pur ricorrere ad un'applicazione pratica attuabile, e questa è quella che venne proposta da tre o quattro Commissioni, che si occuparono già di questa materia.

Dunque, o signori, non per un principio scientifico si è adottato il sistema di stimare i canali e gli altri terreni compresi in questa sezione, col mezzo della parificazione, ma per raziocinio discrezionale, per un principio di convinzione, per superare la difficoltà di non lasciare tali terreni inestimati.

PRESIDENTE. Osservo alla Camera che il deputato Michelini ha proposto due emendamenti: uno tenderebbe ad escludere il sistema del Governo e della Commissione, secondo esso sarebbero i canali equiparati ai fabbricati; l'altro ha per iscopo di dedurre le spese d'irrigazione dal reddito netto dei terreni.

Crederci che convenga finire la prima questione, cioè vedere se si debba escludere il sistema del Governo e poi passare all'altro.

Intanto ha la parola il deputato Ara.

ARA. È d'uopo ch'io sia ben convinto della giustizia della proposta dell'onorevole Michelini per permettermi osservazioni contro quelle fatte dall'onorevole ministro delle finanze, il quale è oltremodo esperto in queste materie. Però io credo essere una necessità per me, l'esternare alcuni motivi che mi inducono a sostenere la proposta Michelini, combattendo per quanto mi è possibile le osservazioni fatte in contrario dal signor ministro delle finanze.

Esso ha prima di tutto fatto osservare alla Camera che, se si trattasse di dedurre le spese d'irrigazione in un territorio in cui l'acqua fosse bastante per irrigarlo compiutamente, egli forse in tal caso ravviserebbe la possibilità di fare la deduzione delle spese d'irrigazione, come la possibilità di stimare l'acqua, ma egli ha soggiunto che, qualora fosse insufficiente per l'irrigazione di tutto il territorio, sarebbe impossibile di poter proporzionare l'acqua nella deduzione per ciascuno appezzamento.

Realmente quest'osservazione è di peso, ma credo che il medesimo inconveniente si presenti stando al progetto di legge presentato dalla Commissione ed alla base dell'estimo ivi adottata. All'articolo 21 si è stabilito che l'estimo dei terreni deve esprimere la media della loro rendita netta quale si può ricavare dai prodotti normali d'altre coltivazioni, ragguagliata ad un periodo di tempo da fissarsi con legge. Ma nello stesso articolo si è poi stabilita la deduzione di tutte le spese di coltivazione, di raccolta e di conservazione dei prodotti: sotto il vocabolo *coltivazione*, come si è dichiarato nella precedente seduta, s'intendono tutte le spese e del mantenimento del bestiame e del concime e di tutte le operazioni che si debbono fare generalmente in un suolo coltivato. Tutti questi elementi deggiono dunque specialmente valutarsi per ciascuno appezzamento.

Dal momento dunque che questa specializzazione è necessaria, secondo lo stesso progetto presentato, io credo che possono anche specializzarsi le spese di irrigazione.

Ma, si dirà, queste pezze sono suscettibili di essere irrigate in realtà, sì o no? Questo è appunto l'oggetto della perizia, la quale perizia deve stabilire se quella pezza è o no irrigata.

Noi vediamo che questa base, questo sistema fu realmente adottato in occasione del primo catasto, tanto è vero che vediamo tassati in prima classe dei beni come risaie, che attualmente non lo sono più, per essersi fatti dei devianti dei canali.

Ma il catasto, il quale deve avere soltanto riguardo allo stato attuale, ha dovuto stabilire come coltivato a risaie quel terreno che lo era a quell'epoca.

Ora si deve fare lo stesso in occasione della formazione del nuovo catasto stabile, si deve osservare l'attualità del terreno, e quando i terreni siano realmente irrigati, si deve fare in proporzione la deduzione d'acqua.

Il signor ministro di finanze ritiene non essere applicabile al caso l'esempio che io addussi nella seduta di ieri della società dell'agro vercellese.

Il medesimo ammette la possibilità, benchè vi si incontri difficoltà, di tassare l'acqua quando si tratta d'acqua a bocca tassata, ma disse essere ciò impossibile quando si tratta di acqua stata trasmessa a bocca libera, ed è appunto relativamente all'esempio dell'acqua stata trasmessa a bocca libera che io ho invocato l'esempio della società del Vercellese.

Stando a quanto si è operato dalla società dell'agro vercellese, io credo sia dimostrato non essere difficile di stabilire il prezzo dell'acqua quando è a bocca tassata, perchè allora si ha un dato positivo, e da questo dato si può partire per stabilire il valore dell'acqua e quindi fare un riparto proporzionato sui beni, e di più non essere impossibile il ripartire il prezzo dell'acqua sui diversi terreni irrigati a luce libera.

Infatti l'assemblea generale della società del Vercellese, composta di deputati di vari distretti, non solo stabilì il valore dell'acqua relativamente all'acqua a bocca tassata, ma ripartì la spesa del fitto intero a un tanto all'ettare in ragione della diversità di coltivazione fra tutti i proprietari che avevano l'acqua a bocca libera.

Io ho addotto l'esempio della società del Vercellese onde si potesse argomentare la possibilità di eseguire questo in una più ampia scala.

Il ministro delle finanze ha fatta quindi un'altra difficoltà pratica, cioè che, oltre i canali spettanti al demanio, vi sono molti cavi stati eseguiti a spese dei privati; cosicchè, dovendosi tassare il reddito di questi canali sotto deduzione delle spese di manutenzione, difficilmente si potrebbe ciò eseguire dal momento che esse potrebbero eccedere anche il prodotto.

A questo riguardo credo di dover chiamare l'attenzione della Camera sull'articolo 14, che fu già votato, relativamente ai fabbricati. Quest'articolo è così espresso :

« L'estimo dei fabbricati esprimerà la media della loro rendita netta quale si può ricavare dai fatti comuni ragguagliati per un periodo di anni da fissarsi con legge, avuto riguardo alla loro destinazione, consistenza, condizione e situazione economica e fatta deduzione di una quota rappresentante le spese di manutenzione e riparazione, i fitti perduti, l'ordinario deperimento ed i danni contingibili per infortuni, come sarà stabilito da apposita legge. »

Anche per le case non si possono avere dati positivi ed occorrono delle spese di manutenzione che possono oltrepassare il prodotto. Ma se per le case si è adottato il sistema del reddito, mi pare che, trattandosi di cavi, i quali sono considerati anche come stabili, non si possa abbandonare questo sistema da noi propugnato.

L'onorevole signor ministro delle finanze ha creduto che io fossi di parere di esonerare i proprietari dei fondi irrigui dalle spese d'irrigazione, e nella stesso tempo di non imporre i proprietari dei cavi dal reddito che ne ricavano. Mi permette il signor ministro delle finanze di osservare che io invece ho fatto un esempio pratico contrario; ho detto cioè essere necessario di stabilire prima di tutto una tassa sul reddito dei proprietari dei cavi, perchè, qualora ciò non si eseguisse, si sarebbe invocato il difetto d'imposta sul reddito delle acque come argomento fiscale per non dedurre le spese d'irrigazione sui fondi irrigui. Io ho sempre detto che l'articolo 21 includeva una questione complessa e metteva in avvertenza la Camera sulla convenienza di adottare la proposta Michelini, cioè d'imporre una tassa sul reddito dei cavi invece di tassarli semplicemente sulla loro superficie, onde venire alla deduzione delle spese d'irrigazione senza incontrare l'ostacolo dell'argomento fiscale, a cui ebbe ad accennare l'onorevole signor ministro delle finanze.

Io credo e ritengo essere necessario che il reddito dei cavi sia imposto, ed è per questo appunto che io appoggio la proposta Michelini.

Finalmente l'ultimo argomento addotto dall'onorevole signor ministro delle finanze consiste in ciò che, qualunque sia la categoria in cui verranno collocati i beni irrigui, tuttavia i medesimi danno tanto prodotto, che sicuramente i proprietari preferiranno sempre di tenerli a coltura irrigua piuttosto che a coltura asciutta. A questo riguardo io ammetto che il prodotto dei beni irrigui è in una proporzione molto maggiore del prodotto dei beni asciutti, ma quando, come è di fatto nella Lomellina, vi sono cavi i cui proprietari percevano il terzo del raccolto; quando, come per esempio in una parte del Verellese, si percepisce il quarto del raccolto di tutto il territorio irrigato dalla roggia Gattinara, ed il sesto generalmente delle risaie, in questi casi, io credo che, se non si viene a fare la deduzione delle spese d'irrigazione, ancorchè sia maggiore il prodotto dei beni irrigui, l'agricoltura non potrà ottenere quello sviluppo, a cui tendono tutti i nostri desiderii. Per conseguenza spero che sarà adottata la proposta Michelini.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.
Voci. Ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo domandata la chiusura, la metto ai voti.

(La Camera approva.)

Metto ora ai voti l'emendamento del deputato Michelini.

MICHELINI G. B. Domando la parola sulla posizione della questione. (Segni d'impazienza)

PRESIDENTE. Mi pare che è abbastanza chiara, trattandosi della soppressione delle parole: « ed i canali maestri colle loro sponde, siano quelli destinati alla navigazione, alla irrigazione o a dar moto agli opifizi. » (Si! si!)

Lo metto ai voti.

(Dopo prova e controprova l'emendamento è rigettato.)

Metto ai voti l'articolo.

MICHELINI G. B. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa domanda la parola?

Voci. Ai voti! ai voti!

MICHELINI G. B. Domando la parola per proporre un altro emendamento. Essendo stato rigettato il primo, si intende che ritiro tutti gli altri, ma voglio proporre un nuovo emendamento sopra questo stesso articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MICHELINI G. B. Due sistemi erano a fronte; il mio è stato recisamente respinto. Tuttavia io credo che anche nel sistema del Governo è d'uopo che noi facciamo la miglior legge possibile. Con questo intento io reputo debito mio chiamare l'attenzione della Camera sopra alcune parole di quest'articolo.

E primariamente domando all'onorevole commissario regio che cosa egli intende colla parola *maestri* aggiunta a *canali*. Questa è certamente una parola restrittiva, perchè altrimenti sarebbe stata omessa. Avvi dunque canali che sono maestri, altri no. Domando quali siano i canali maestri. Intendasi forse per canale maestro il primo tratto di un canale, quello dal quale diramano canali di minore ampiezza? In questo senso io dico che la legge è ingiusta, perchè dalla stima, e conseguentemente dalla tassazione, sfuggirebbe un'infinità di canali, che sarebbe pur giustizia colpire.

Inoltre suppongasì un canale il quale dopo breve tratto sia diviso in due parti eguali: nel concetto del Ministero sarà compreso tra i canali maestri non solo il canale di diramazione dal fiume, ma ancora gli altri due che si dividono in parti eguali? Pare di no, perchè a quei due canali di secondo ordine non può più convenire la denominazione di canali maestri. Dunque, se si lasciasse tale denominazione essi non pagherebbero tributo.

Per questi motivi propongo la soppressione della parola *maestri*, perchè intendo che i canali siano stimati, e conseguentemente quotati di tassa non solo i maestri, ma tutti quelli che dai maestri provengono fino agli ultimi fossi che conducono l'acqua nei beni da irrigarsi; e sia pure l'idea dell'onorevole commissario regio; se non che non raggiungerebbe il suo intento lasciando la parola *maestri*.

L'altra critica che io intendo di fare a questo articolo molto si avvicina alla osservazione fatta dall'onorevole Sauli. Qui si parla di canali che servono alla navigazione, alla irrigazione e a dar moto agli opifizi, ma è sfuggita un'altra categoria di canali, quelli che conducono l'acqua ad uso domestico nelle città, e forse altre specie di canali sono state dimenticate. Questo avviene perchè la legge volle discendere alle specie: quando la legge è concepita in termini generici, tutte le specialità rimangono comprese, e perciò sono inutili; ed appunto nel mio primo emendamento io aveva parlato genericamente di canali senza designarli in modo particolare.

Io propongo che si debba così esprimere questo articolo.

« I canali colle loro sponde saranno per la superficie da loro occupata equiparati, ecc. »

PRESIDENTE. Il deputato Michelini propone la soppressione della parola *maestri* e di queste altre: « siano questi destinati alla navigazione, alla irrigazione o a dar moto agli opifizi. »

MICHELINI G. B. Precisamente: prego però la Camera di avvertire che con ciò abbandono interamente il sistema da me lungamente propugnato. Questo emendamento entra in un altro ordine di idee. La Camera ha respinto un emendamento più largo; ora ne propongo uno più ristretto:

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La parola spetta al commissario regio.

RABBINI, commissario regio. Per quanto il comporta la mia poca capacità nel dare definizioni assolute sopra argomenti di tanta importanza, cercherò nondimeno di rispondere alla domanda dell'onorevole Michelini riguardo ai limiti più o meno estesi che si debba attribuire alle parole *canali maestri*.

Senza entrare in minuti particolari, e riservandomi di prendere forse qualche intelligenza colla Commissione, giacchè vedo che non siamo più tanto lontani dallo intenderci cogli onorevoli preopinanti Michelini ed Ara, prego la Camera di riflettere che, adottando esclusivamente la parola *canali* in genere, noi entreremmo in una apprezzazione forse troppo estesa, e saremmo forse condotti dalla legge stessa, per poco che uno fosse dominato dalla fantasia, ad entrare in tutte le tenute, a rilevare tutti i rigagnoli, tutti i canali interni di ciascuna di esse onde estimarli per parificazione coi migliori aratorii. Da ciò risulta che, lasciando questa parola nudata da qualunque espressione che le dia una tal quale circoscrizione, si incorrerebbe in inconvenienti gravissimi.

Dovendo ora esprimere la significazione del concetto ministeriale e quello della Commissione, parmi non essere lontano dal vero, dicendo doversi intendere per *canali maestri* tutti indistintamente i canali che servono alla navigazione, alla irrigazione, a dar moto agli opifizi, al servizio delle città, ed in generale tutti i canali di qualunque specie essi siano, esclusi quelli che sono interni ai poderi, e che servono unicamente alla irrigazione di questi.

Dietro questa spiegazione io credo non sia necessario di entrare in più minuti particolari. La Camera rifletterà, se colla soppressione della parola *maestri* non si pregiudichi l'economia dell'articolo, inquantochè ci condurrebbe ad una espressione troppo larga; del resto io mi rimetto a quello che farà la Commissione. Io prego lo stesso onorevole Michelini a riflettervi sopra, e vedrà di leggieri che si potrebbe estendere maggiormente la dizione, purchè si faccia sempre una restrizione per non cadere nell'obbligo di dovere estimare tutti i canali, compresi i rigagnoli delle praterie e delle marcite, cosa questa incompatibile con una operazione catastale.

MICHELINI G. B. Mal non mi apponeva dicendo che il Ministero intendeva di sottoporre ad estimo ed al conseguente tributo tutti i canali indistintamente, principiando dalla diramazione dal fiume sino all'ingresso dell'acqua ed il suo sparpagliamento nei campi che è destinata ad irrigare. I canali rassomigliano in certo modo agli alberi i quali costano d'un tronco e d'una infinità di rami che si dividono e suddividono. Ora l'idea che si presenta ad ognuno quando si dice *canale maestro* non ha forse molta analogia coll'idea che si presenta alla mente quando si dice il tronco dell'albero? Canale maestro e il canale principale, come diceva l'onorevole commissario regio, sono quasi sinonimi; dunque è chiaro che la parola maestro è limitativa, che il Ministero non raggiunge l'intento stesso cui deve voler raggiungere; perchè ove nascesse contestazione tra il Governo ed il proprietario d'un canale di 2°, di 3°, di 4° o di 5° ordine, che credesse potersi sottrarre alla tassa che chiederebbe il Ministero, il propieta-

rio direbbe: questo canale non deve essere tassato perchè non è maestro; ed in questo caso il Ministero, secondo me, perderebbe evidentemente la lite. Se il ministro delle finanze, il quale deve curare l'interesse del pubblico erario, si accontenta di questo danno, io non ho che dire; ma per me credo che giustizia voglia che questi canali sieno tassati; la qual cosa non avverrebbe certamente se non si sopprimesse la parola limitativa *maestri*.

Vengo all'altra parte di questo articolo, e dico che, quando in genere si dicono *i canali*, si comprendono tutti i canali, qualunque sia la loro destinazione. Già uno dei nostri colleghi ha fatto osservare che una specie di canali è sfuggita alla chiaroveggenza del Ministero e della Commissione, benchè composta di 14 membri, ma vi potrebbero essere altre specie di canali l'ommissione dei quali potrebbe nuocere alla legge. Per conseguenza, considerando che nel genere avvi la specie, che è viziosa la focuzione di una legge, la quale, dopo avere parlato del genere, fassi ad indicare le specie, perchè allora nasce il dubbio se la legge deve anche applicarsi alle specie omesse, io insisto sul mio emendamento con cui propongo di sopprimere l'indicazione delle specie di canali.

Dalle cose dette dal commissario regio, ho motivo di credere che egli acconsentirà a questi due miei leggieri emendamenti i quali saranno così più facilmente dalla Camera approvati; lieve compenso alla sconfitta testè toccatami.

DI REVEL, relatore. Forse l'onorevole Michelini sarà più fortunato nell'attuale sua proposta, almeno in parte, che non lo fu nella precedente.

Effettivamente, quando nella legge sta scritto semplicemente *canali maestri*, può venire il dubbio dell'applicazione di questa parola e vi si può dare maggiore o minore estensione, dalla qual cosa è indubitato che può nascere un certo arbitrio, e quindi una certa spiegazione bisogna che sia poi data nel regolamento.

Ma io sono d'accordo coll'onorevole preopinante che tutto quello che si può stabilire senza inconveniente per legge, non debba essere mandato ad un regolamento; nel concetto del Governo ed in quello della Commissione, quando si aggiunse l'epiteto *maestri* ai canali si intese di parlare di quelli che sono realmente considerati come tali, cioè canali principali, canali che funzionano sempre nello stesso modo, come i canali permanenti; non si volle comprendere in questa locuzione solamente l'asta principale ed esclusiva dei canali, quelli cioè che traggono origine da un fiume, da un torrenta e che poi, suddivisi, addivengono aste secondarie; si intese anche comprendere queste aste secondarie, semprechè siano canali permanenti, semprechè conservino permanentemente questa distinzione.

Quindi il voler assoggettare partitamente questi canali all'estimo dei fondi che essi attraversano sarebbe una difficoltà somma, sarebbe fare un'infinità di appezzamenti per cose di minimo valore. Per altra parte si ebbe intenzione di colpire in un modo, se non desunto dalla rendita materiale dell'oggetto, da una rendita apprezzata legalmente, questi canali, ma non già di scendere a quelli secondari, i quali non hanno per iscopo permanente la traduzione delle acque. Questi non saranno tassati come canali maestri, ma verranno censiti come facenti parte del fondo, cioè, allibrando questo, si farà astrazione dell'esistenza del canale.

Ciò premesso, la Commissione non ha difficoltà di annuire a che, dopo le parole *canali maestri* si dica *canali principali e permanenti*.

Quanto poi alla soppressione delle parole *siano questi de-*

stinati all'irrigazione o a dar moto agli opifici, fu notato che, essendo tassative, potrebbesi lasciar adito a credere che gli altri canali i quali non hanno questa destinazione possano essere esclusi dall'allibramento. Certamente questo non fu l'intendimento del Governo nè della Commissione, e quindi questa non dissente che le accennate parole vengano tolte.

Io quindi proporrei che l'articolo 25 fosse così concepito:

« Le terre salifere ed i canali principali e permanenti colle loro sponde saranno equiparati agli aratorii di prima classe dei territori in cui si trovano. »

MICHELINI G. B. Io mi accosto volentieri all'emendamento proposto dal deputato Di Revel, ma restrittivamente alla parola *permanente*, perchè la parola *principale*, la quale, secondo me, equivale a *maestri*, presenta sempre quella difficoltà che io ho accennata da principio. Quando si dice *canali permanenti*, secondo me, avvi una linea di separazione tra questi canali e tutti gli altri che permanenti non sono; al contrario *principali* è necessariamente una parola elastica, è per conseguenza una di quelle parole che per quanto si può bisogna evitare nelle leggi, onde evitare dubbiezze, incertezze d'interpretazione, liti. Per questi motivi, mi pare che si dovrebbe dire *canali permanenti*.

Devo ancora fare una breve osservazione, ma di maggiore importanza sulle cose dette dall'onorevole Di Revel. Egli diceva che tutto quanto può esprimersi per legge non deve lasciarsi ai regolamenti. Io credo che un regolamento non potrebbe supplire al difetto della legge che facciamo, ove non sopprimessimo la parola *maestri*. Quando in una legge si dice che si devono stimare unicamente i canali maestri, nessun regolamento potrebbe sottomettere i canali che non sono maestri ad una stima ed al conseguente tributo. Il regolamento fatto per decreto reale non può obbligare nè il giudice che deve applicare la legge, nè i particolari che devono interpretarla per proprio conto.

PRESIDENTE. Il deputato Brunati ha la parola.

BRUNATI. Io mi proponeva di fare la stessa osservazione testè esposta dall'onorevole Michelini: l'acqua costituisce una vera proprietà, e dovrebbe, rigorosamente parlando, essere soggetta al censo in ragione del valore che le compete nei vari usi cui inserve. Ma una tale stima essendo non solo difficilissima, ma inattendibile, il censo colpisce più particolarmente i prodotti tanto agricoli quanto industriali che l'acqua promuove, limitandosi ad assoggettare a tassa la superficie dei canali destinati alla sua traduzione, i quali pertanto devono essere imposti in correlazione all'utile che l'acqua reca all'agricoltura ed all'industria. E siccome questo è sempre relevantissimo, sia che l'acqua percorra un canale maestro ovvero un canale secondario, recando sempre uguale utilità, ne consegue non doversi fare distinzione fra i canali maestri e quelli secondari, purchè destinati permanentemente alla traduzione di acque utili, sia provenienti direttamente dai canali maestri, sia anche di scolo, se nuovamente utilizzate.

DI REVEL, relatore. La Commissione accetta, e si limita alla parola *permanenti*.

BRUNET. Da diciassette giorni che dura la discussione sul catasto, è questa la prima volta che la Commissione ed il commissario regio consentono a riconoscere che, fra le molte ragioni finora esposte, una ve ne sia meritevole d'essere presa in considerazione, per modo da consentire a che, pella qualificazione dei canali, a vece di lasciare la parola *maestri*, fosse adottata la parola *permanenti*.

La discussione seguita a questo riguardo induce a credere che l'oggetto di essa sia d'importanza maggiore assai di quanto si dimostrò a primo aspetto; perciò, qualunque siano le mo-

dificazioni, tanto nel complesso dell'articolo, quanto in alcune parole od espressioni che si vogliano proporre, debbono essere studiate attentamente prima di votarne definitivamente l'adozione.

Non è mia opinione che in un'Assemblea legislativa non si debbano proporre articoli d'aggiunta o aggiunte agli articoli medesimi, ma io sono d'avviso che la combinazione di nuovi articoli, l'adozione di nuove espressioni o cambiamenti di parole, trattandosi di una legge, direi quasi, tecnico-economica, non si può fare con quella necessaria certezza di precisa compilazione, la quale è uno dei primi requisiti nella redazione delle leggi.

Non è possibile istantaneamente giudicare della estensione e della forza dei due vocaboli *maestri* e *permanenti* che debbono formare una parte così importante nel determinare le imposizioni dalle quali saranno gravati i canali.

Nella discussione di quest'articolo vennero citati alcuni casi speciali d'applicazione, e, dalle osservazioni esposte anche dal signor commissario regio, è innegabile che l'articolo quale si trova, anche colla sostituzione della parola *permanenti* a *maestri*, non potrebbe funzionare senza dar luogo a serie contestazioni.

Io son d'avviso che l'articolo qual è, anche indipendentemente dal principio legislativo dal quale è informato, non potrebbe convenientemente adottarsi.

Ed a maggior prova di ciò, io accenno ad un caso d'applicazione, non perchè io intenda di proporre aggiunta di frasi o di parole, ma per dimostrare la convenienza che questo articolo sia rimandato alla Commissione per essere meglio studiato.

In molti comuni esistono proprietà attraversate da canali d'irrigazione destinati a beni situati a distanze maggiori. Questi canali passano come dritto di servitù attraverso al fondo altrui. Questo fondo, attesa la sua mediocre qualità, sarà, per esempio, ascritto ai beni di terza classe.

Secondo il progetto ministeriale, essendo la superficie dei canali assegnata ai beni di prima categoria, ne viene per conseguenza che le imposizioni dovendosi sempre, secondo la legge, pagare dal proprietario del fondo, qualunque sia la servitù di passaggio che pesi sul proprietario di questo fondo gravato della servitù del passaggio dell'acqua, non solo pagherà l'imposta pella superficie secondo la classe del suolo coltivato che gli appartiene, ma pagherebbe l'imposta come fondo di prima classe di una striscia di terreno dal quale non ricaverebbe nessuna rendita.

La conseguenza poco consentanea ai principii di giustizia, che risulterebbe dalla attuazione dell'articolo sì e come venne proposto, giustifica la mia istanza a che quest'articolo stesso sia rimandato alla Commissione, affinchè, tenendo conto delle fatte osservazioni, ne modifichi la combinazione e la redazione.

HABBINI, commissario regio. Io mi permetto di fare osservare all'onorevole deputato Brunet, e faccio presente alla Camera esser vero che le questioni che insorgono rispetto ai vari articoli di questa legge possono essere nuove a qualche membro di questa Camera; ma io li pregherei di riflettere che questo progetto di legge fu già da due Commissioni, fino dal 1852, lunghevolmente ventilato, e che queste due Commissioni furono sempre composte degli stessi membri. Egli è perciò che non è a stupire se, quando si presenta un emendamento, il Ministero e la Commissione possono d'accordo accettarlo o respingerlo con piena conoscenza di causa, in quanto che nè per la Commissione nè per il commissario regio siano questioni affatto nuove.

L'onorevole deputato Brunet fece osservare che sarebbe ingiusto che ad un proprietario, il quale avesse un canale che attraversasse i beni quasi incolti di una certa estensione, si allibrasse la superficie di questi canali parificandola ai terreni aratorii di prima classe; e sarebbe ingiusto perchè i terreni attraversati sarebbero di qualità inferiore. Qui, o signori, dovete riflettere che veramente, presa la cosa nel suo principio di parificazione, sarebbe stato più confacente al principio astratto lo assimilare tali canali ai terreni che attraversano; sistema questo stato discusso lungamente nella Commissione, ma poi rigettato per le gravi difficoltà nella pratica applicazione.

Riguardo ai canali, già ho dichiarato nelle precedenti tornate che si dovette procedere non più dietro principii assoluti di una scienza, o applicati secondo i metodi dell'arte, ma dietro raziocinii discrezionali, in quanto che questi terreni non davano più un prodotto effettivo, ma dovevano piuttosto considerarsi sotto l'aspetto di una produttività indiretta.

Io non contesterò che, se noi applicassimo alla superficie occupata dai canali la classe dei terreni che li fronteggiano, forse questo soddisferebbe meglio al principio generale di parificazione; ma riflettete, o signori, che un canale può attraversare migliaia e migliaia di appezzamenti; cosicchè, invece di essere segnato in catasto con un solo numero, verrebbe diviso in migliaia di numeri; ed egli è, o signori, per ovviare a queste gravi difficoltà che la Commissione ed il Ministero entrarono nel divisamento di adottare il principio del catasto francese, nel quale il canale è stimato parificandolo ai migliori aratorii del comune.

Se consideriamo poi la questione sotto il rispetto della importanza assoluta, noi troviamo che essa non deve spaventare nessuno, in quanto che, ridotta la cosa ai minimi termini e tradotta dinanzi all'imposta che possa venire attribuita a tali canali, troveremo tosto che in media essa potrà essere tutto al più di una lira per ciascun chilometro.

La parificazione poi cogli aratorii di prima classe parve preferibile a qualunque altra, inquantochè questa coltura rappresenta presso a poco una media fra le diverse colture che si possano trovare in un comune, cioè tra i prati e le vigne superiori, ed i boschi ed i pascoli che si troverebbero al di sotto: ond'è che io spero che la Camera, penetrata delle difficoltà grandissime che s'incontrerebbero col sistema di parificazione coi terreni confrontanti, vorrà accogliere l'altra più semplice e di più facile esecuzione che parifica tali canali cogli aratorii di prima classe.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Sauli.

SAULI. Finora il commissario regio ci ha sempre trattato dei canali che attraversano i terreni, e non ha ancora risposto all'obiezione che io ho fatta relativamente agli acquedotti che trasportano acque alimentari. Fra gli altri ho fatto istanza di conoscere la sua intenzione relativamente all'acquedotto principale di Genova.

Egli non ignora sicuramente, pratico come è di tutto ciò che concerne il nostro paese, che quell'acquedotto attraversa dei luoghi assolutamente selvatici, ed è costruito in fabbrica e composto in gran parte di ponti, di sifoni e di gallerie. Ora come si potrà stimare tutta questa immensa costruzione che ha dieci miglia di sviluppo come una superficie aratoria di primo genere?

Come si possono concretare insieme queste due idee? Paraggiare una fabbrica ad una superficie aratoria, mi sembra un'anomalia assoluta! Convengo che un canale appoggiato sul suolo possa considerarsi come una superficie aratoria, ma un'opera pubblica pari a quella dell'acquedotto pubblico di

Genova, io credo che non si possa nè legalmente nè artisticamente considerare sotto l'aspetto di superficie aratoria. Aggiungerò un'altra circostanza: questo canale, come tutti sanno, venne costruito a spese del pubblico, ma al giorno d'oggi è una proprietà particolare, vale a dire, l'acqua che vi decorre non appartiene più al pubblico, ma è di privata ed assoluta proprietà.

Chi pagherà dunque questa tassa catastale? Il municipio? No, perchè non ne è il vero proprietario e non ha che il carico della manutenzione, al quale supplisce per mezzo di un canone particolare che chiamano la tassa dei bronzini. Saranno dunque i privati? Ma questi sono già onerati da una tassa, e non è giusto di caricarli di una nuova soprattassa che pregiudicherebbe anche immensamente il valore dell'acqua. L'imposta catastale inoltre sarà tanto più a malincuore pagata, in quanto che non si potrà alcuno facilmente adattare a vederne espressa la quota da una unità essenzialmente disparata da quella che costituisce il nostro acquedotto. Io prego quindi il signor commissario regio a dilucidare questa questione, affinchè possa conscienziosamente determinare la mia opinione sulla medesima.

RABBINI, commissario regio. L'onorevole deputato Sauli avrà tenuto dietro alle considerazioni che indussero il Ministero e la Commissione a togliere quella parola *maestri*, che sembrava indicasse un principio restrittivo alla generalità dei canali che si intende doversi comprendere in estimo.

Ho detto già più volte che ai canali bisognava pure applicare un sistema qualunque.

Vi erano due modi, cioè stimando i canali e l'acqua riuniti, ed stimando i canali e l'acqua separati. Abbiamo dimostrato che non si poteva stimare acqua e canali riuniti, e si convenne nel principio di stimarli separatamente. Ora, quando si dice canali, si intendono tutti i canali, siano destinati all'acqua potabile, siano destinati all'irrigazione, siano destinati al trasporto. Noi intendiamo di allibrare l'area occupata da questi canali non il valore intrinseco di essi, in quanto che il valore del canale è già stabilito in altro modo, quando cioè noi determiniamo il valore dell'acqua.

Si tratta ora di vedere se la tariffa che noi cerchiamo di applicare sia soverchiamente elevata. Quando si dice « il canale sarà parificato ai migliori aratorii, » io l'ho già detto, non si stabilisce un principio scientifico, e l'onorevole Sauli ben voglia ritenere questa mia dichiarazione, questo non è un principio scientifico, ma è stato un sistema adottato per raziocinio di discrezione e di convenienza.

AmMESSO che non si possa stabilire sul prodotto, lo stabiliremo sopra altre basi, lo stabiliremo per parificazione: dovremo noi applicarlo alla prima classe, alla seconda od alla terza, o dovremo noi discendere a stabilire tante classi quanti sono i terreni che essi traversano?

Ecco la questione. Mi sembra che ho già dimostrato testè che l'applicare ai canali tante classi quanti erano i diversi beni che attraversavano era cosa impossibile. Ritengo benissimo, come dice l'onorevole deputato Sauli, che nei comuni della riviera questi canali che scorrono per la lunghezza di 10 o 12 miglia attraversano terreni assolutamente incolti, gerbidi.

SAULI. Non tutti sono terreni incolti.

RABBINI, commissario regio. Bene. Ripeto adunque che questi canali debbono attraversare ora boschi, ora gerbidi, ora terreni incolti, ora vigneti, ora terreni floridissimi. Se l'onorevole Sauli vuol riflettere alquanto alla questione, troverà, io spero, che il sistema di parificazione coi migliori

aratorii era quello che presentava minori difficoltà, e che meglio si avvicinava al principio di equità e di giustizia.

SAULI. Domando la parola.

Un altro deputato. Chiedo di parlare.

RABBINI, commissario regio. Mi sembra, se ho ben compreso, che l'onorevole preopinante abbia fatto cenno dei fabbricati dipendenti da questi canali. A questo riguardo io devo osservare che all'alinea dell'articolo 25 si provvede col dire che i fabbricati che ne dipendono saranno valutati sulle basi stabilite da questa legge.

Conchiudo adunque che per facilità di operazione conviene di adottare una classe unica di parificazione di canali che si debbono stimare, e che, sia per non andare nell'arbitrio, sia per avere un punto d'appoggio a cui riferirsi, la Commissione ed il Ministero entrarono nel divisamento di assimilarli ai migliori aratorii, seguendo, oltre le ragioni sovra addotte, le norme e le prescrizioni del censimento di Francia, che in questa parte trovasi il più completo.

PRESIDENTE. Osservo che la questione della base da cui si deve procedere è già stata discussa nella Camera e mi pare già decisa quando si è rigettato l'emendamento proposto dal deputato Michelini; la sola questione per ora si aggira sulla soppressione della parola *maestri* proposta dal deputato Michelini, prego perciò i signori oratori a restringere a questa questione i loro discorsi.

DI REVEL, relatore. Dalla discussione che ebbe luogo intorno al modo di redigere questo articolo appare, a parer mio, che il medesimo abbisogna di qualche studio prima di essere votato.

Io quindi credo di rendermi interprete dei miei colleghi della Commissione, chiedendo che questo articolo sia ad essa rinviato, onde proponga un'altra redazione.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda che questo articolo 25 sia rinviato alla Commissione.

(La Camera assente.)

PROPOSIZIONI SULL'ORDINE DEL GIORNO.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io vorrei proporre una variazione nella materia da portarsi all'ordine del giorno.

Quando nella scorsa settimana il Ministero proponeva che la discussione del progetto di legge relativo alla soppressione dei conventi avesse luogo domani, io mi lusingava che nell'intervallo di tempo tra la proposta ed il giorno indicato la legge sul catasto sarebbe stata votata.

La Camera, avendo creduto di far lunghe e profonde discussioni su questa legge così importante, la mia speranza non poté realizzarsi.

Siccome non sarebbe conveniente il sospendere l'esame della legge relativa al catasto, stabilire cioè per essa una certa interruzione, io propongo che la Camera deliberi di fissare a lunedì la discussione della legge relativa alle corporazioni religiose.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda porre all'ordine del giorno di lunedì la legge...

Parte voci. Dopo la discussione di questa legge.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Se si finisse, per esempio, venerdì la discussione di questa legge, non mi parrebbe conveniente che si cominciasse subito dopo la discussione di quella sulle corporazioni religiose. Io quindi proporrei che si ponesse quella legge al-

l'ordine del giorno di lunedì, perchè sia votata quella che è ora in discussione.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda che sia posta all'ordine del giorno di lunedì prossimo la legge sulle corporazioni religiose.

(La Camera approva.)

Ora faccio un'altra interrogazione alla Camera.

Essa aveva deliberato che si riferisse dopo la votazione della legge che è ora in discussione una petizione intorno alla elezione dei presidi delle facoltà universitarie; ma ora questa deliberazione si troverebbe in contraddizione colla votazione testè fatta, epperò interrogo la Camera se voglia rimandare la discussione su quella petizione dopo la votazione della legge sulle corporazioni religiose.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io credo che la legge sul catasto sia talmente importante da giustificare il rinvio della discussione sulla legge delle corporazioni religiose, quantunque, come ebbi l'altra volta ad esporre, vi siano gravi motivi per indurci ad instare perchè questa discussione non sia di molto protratta; ma in verità non penso che la Camera debba dare la preferenza ad una questione sopra l'elezione dei presidi delle facoltà universitarie; per verità, questo argomento non mi sembra da mettersi in confronto con quello della legge sul catasto. Io dunque propongo che si rimandi la discussione di quella petizione dopo la votazione della legge sulle corporazioni religiose.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda rimandare la discussione su quella petizione dopo la votazione della legge sulle corporazioni religiose.

(La Camera assente.)

CONVENZIONE POSTALE TRA LA SARDEGNA E IL DUCATO DI MODENA.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Ho l'onore di presentare, a nome del ministro degli affari esteri, un progetto di legge per autorizzare il Governo a dare esecuzione alla convenzione postale conclusa tra lo Stato sardo ed il ducato di Modena. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1816.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito agli uffici.

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL CATASTO.

PRESIDENTE. Continua la discussione del progetto di legge pel catasto stabile. Darò lettura dell'articolo 26:

« Le strade private gravate di servitù verso il pubblico e quelle destinate alla navigazione lungo i fiumi saranno considerate come parte integrante degli appezzamenti ai quali appartengono.

« Quelle poi che costituiscono una proprietà distinta dai terreni che attraversano, saranno ragguagliate all'ultima classe dei rispettivi territori. »

DELLA MOTTA. Desidererei una spiegazione, perchè se ho ben compreso quest'articolo, le strade private gravate di servitù verso il pubblico restano probabilmente sottoposte a

maggior contributo che quelle che sono di semplice servizio della privata proprietà.

Nel primo alinea in cui si parla delle strade private gravate di servizio pubblico e di quelle destinate per la navigazione lungo i fiumi, ecc., esse sono considerate come parte integrante degli appezzamenti ai quali appartengono, quindi, non sono classificate come terreni pubblici, sebbene servano al pubblico; sembra dunque che queste strade possano aver ragione come tutte le altre strade di essere sgravate, e tanto più in vista della circostanza che possono essere gravate di tassa di seconda, di prima classe a seconda dei vicini fondi. Per contro nel secondo alinea le strade vicinali sono portate in ultima classe; mi pare pertanto che questa differenza non sia molto ragionevole, e pregherei l'onorevole commissario regio di darmi una spiegazione.

RABBINI, *commissario regio*. Le strade private gravate di servitù verso il pubblico furono introdotte in questa legge all'articolo 26 primieramente per compiere il sistema generale di stima di tutti i terreni; in secondo luogo per lasciarvi un addentellato nel regolamento il quale avrebbe dovuto stabilire esso stesso il principio onde stimare tali strade.

Dal momento in cui si stabilì in principio che si dovessero allibrare i canali era per conseguenza necessario provvedere a che anche le strade private, quantunque gravate di servitù verso il pubblico, fossero estimate.

Due sono i casi che si possono presentare riguardo a tali strade: primieramente quando sono fronteggianti agli appezzamenti che spettano allo stesso possessore, ed in questo caso per economia di lavoro si convenne di unirle agli appezzamenti a cui appartengono, salvo poi ad avervi riguardo all'epoca del classamento.

In secondo luogo, quando tale strada formi una proprietà isolata e distinta dai beni che la fronteggiano, ed in questo caso questa strada deve essere intestata al suo possessore ed allibrata a parte.

Il Ministero e la Commissione convennero nel principio di assimilarla agli aratorii di terza classe e furono a ciò indotti dalle considerazioni del confronto che si fece di esse coi canali i quali, a giudizio di ognuno, hanno una maggiore importanza e devono perciò essere valutati ad una tassa alquanto superiore.

DELLA MOTTA. Io non vedo che questa distinzione di classe provenga dalla circostanza particolare che quella strada appartenga al proprietario vicino, o ad altro non confrontante. A me sembra che ogni strada è terreno improduttivo, tanto più quando è gravata di servitù verso il pubblico; quindi o si dovrebbe parificare alle altre strade, o quanto meno non si dovrebbe applicare a questa specie di strade la classe dei terreni circostanti, i quali possono essere di prima classe, tanto più che la stessa strada, col solo venire a mani di un terzo proprietario, non paga più che come terreno di ultima classe.

Mentre adunque ringrazio l'onorevole commissario delle spiegazioni che mi ha date, le quali mi hanno alquanto illuminato sull'idea di quest'articolo, parmi però che sussista ancora questa circostanza a parer mio ingiusta, per cui la stessa strada può pagare come se fosse di prima classe se appartiene al vicino, mentre non paga che di ultima se appartiene a un proprietario lontano.

RABBINI, *commissario regio*. Fino ad un certo punto quando siamo su queste discussioni di minuti particolari egli è certo che qualche cosa sempre sorge di anomalo.

A questo riguardo io farò osservare all'onorevole preopinante che il principio di escludere dall'estimo queste strade

private gravate di servitù verso il pubblico avrebbe condotto a conseguenze gravissime.

Infatti se si riguarda all'inconveniente che nascerebbe nel catasto dal dovere applicare, per ciascun appezzamento fronteggiante una strada vicinale gravata di servitù verso il pubblico, un numero di mappa particolare con determinazione della sua superficie, intestazione, iscrizione ai libri censuari, e farne altrettanti appezzamenti, si vedrà di leggeri che si correva il pericolo di aumentare per cosa da nulla il doppio dei numeri di mappa che occorrono per esprimere gli appezzamenti dei comuni; considerazione questa alla quale bisogna pure aver riguardo. Lo sgravio adunque di queste strade non si poteva effettuare, tanto più se consideriamo che la proprietà diretta di questi fondi appartiene ai possessori confrontanti, onde sarebbe avvenuto che ciascun appezzamento di terra avrebbe dovuto essere espresso sotto due distinti numeri di mappa; stabilito che non fosse conveniente, non dico impossibile, il fare nell'operazione censuaria questo sgravio, epperò questa distinzione numerica di tutti questi pezzetti di strade gravate di servitù verso il pubblico, era conveniente di cercare il modo di parificare queste strade fra loro. Egli è vero che riesce un'anomalia, mentre una porzione di queste strade può essere allibrata insieme ad un appezzamento nella prima classe, ed un'altra porzione può essere aggregata ad un appezzamento di qualità e di classe molto inferiore, e che una di tali strade che costituisca una proprietà particolare sarà allibrata come gli aratorii di terza classe; ma a ciò si fu per ineluttabile necessità condotti dalla economia del lavoro e dalla poca entità che può derivare in pratica dall'applicazione di un tale principio.

Questi sono i motivi per cui la Commissione e il Ministero andarono d'accordo primieramente nell'unire le strade a ciascun appezzamento, onde non introdurre un lavoro così complicato nelle mappe; in secondo luogo poi di applicare una tariffa la meno elevata che vi fosse in ciascun comune per non parificare queste strade coi terreni occupati da canali.

MICHELINI G. B. In questa legge le strade comunali vanno esenti dal tributo; le strade al contrario vicinali, le quali sono anche denominate strade soggette a servitù pubblica, sono sottomesse a tributo, e questo tributo è pagato dai proprietari latitanti.

In questo non avvi veruna novità: anche secondo la legislazione attuale le strade comunali sono esenti dal tributo, laddove vi sono soggette le strade vicinali. Io credo che ciò è assolutamente ingiusto.

Diffatti non avvi in sostanza altra differenza tra le strade comunali e le vicinali soggette a servitù pubblica che questa appunto del tributo, che le une sono allibrate ai proprietari latitanti, le altre al contrario non hanno allibramenti. Ma in sostanza non avvi differenza, inquantochè quando il proprietario di una strada è obbligato a lasciarne l'uso al pubblico, non può esserne proprietario vero. La proprietà induce necessariamente il diritto di valersi della cosa che si possiede, ma se il pubblico ha sempre diritto di valersi della cosa mia, essa non è più mia. La servitù è diminuzione di proprietà; ma quando la servitù si estende a tutta la proprietà, allora diviene spogliazione. Dunque sussiste in tutta la sua pienezza l'analogia che lo stabiliva tra le strade soggette a servitù pubblica e le strade comunali; essa sussiste così in fatti che io non ho mai potuto farmi un concetto perchè esistesse questa categoria delle strade vicinali.

Io credo che il Parlamento farà opera buona, allorchè venga in discussione la classificazione delle strade, a sopprimere interamente queste strade vicinali.

Avverto ancora di passaggio che farà cosa molto gradita ed al pubblico ed agli amministratori comunali, in quanto che la riparazione e la manutenzione delle strade comunali procedono in modo molto più spiccio che non la riparazione e manutenzione delle strade vicinali, per le quali è necessario radunare consorzi e fare quelle tante pratiche che ognuno il quale abbia amministrato qualche comune conosce.

Ma siccome col tempo si dee sopprimere questa classe delle strade vicinali riportando fra le comunali quelle che sono utili e sopprimendo le altre, così io approvo il progetto ministeriale, vale a dire che sopporto una temperanea ingiustizia col desiderio di ripararla al più presto, quando cioè saranno sopprese tutte le strade vicinali dando all'agricoltura quelle che sono inutili, ed annoverando le utili fra le comunali. Se la Camera approvasse l'idea dell'onorevole deputato Della Motta ne verrebbe che più difficilmente si darebbe all'agricoltura il terreno presentemente occupato dalle strade vicinali-inutili. Quindi, quantunque sembri veramente cosa ingiusta che uno debba pagare il tributo di un fondo che non gode, da cui non ritrae alcuna utilità, tuttavia io non posso accostarmi all'idea che sin d'ora si debbano sgravare le strade vicinali da ogni tributo. Approvo perciò questo articolo senza emendamenti.

DI REVEL, relatore. A proposito della discussione di quest'articolo, l'onorevole preopinante è entrato nella questione della classificazione delle strade, ed ha esternato il desiderio che le strade gravate di servitù a favore del pubblico scompaiano dal novero in cui sono, e rientrino in quelle comunali, se queste possono giovare ai comuni. Simile questione si vedrà se sia il caso di trattarla, quando venga altrimenti ripresa, ma intanto siccome noi, allo stato della legislazione attuale, abbiamo certi terreni i quali sono di uso pubblico, ma di pertinenza privata, io domando, come si hanno ad allibrare? La legge prescrive, che se questi terreni sono proprietà di utenti della strada, debbano essere allibrati come i fondi di cui fanno parte; se poi la striscia di questi terreni appartiene ad un terzo, e formi una strada gravata di servitù, e costituisca per se stessa un appezzamento, una proprietà distinta, in tal caso, siccome non è possibile l'applicarvi un estimo, si procede per parificazione, e si applica un sistema ragguagliato all'aratorio di terza classe.

L'onorevole Della Motta osservò, che le strade gravate da servitù a favore del pubblico, come le comunali, non sono per se stesse produttive, e che conseguentemente non dovrebbero essere tassate. Io noterò, che ove si ammettesse questo principio dovrebbero spingerlo anche nelle sue ulteriori conseguenze; anche le strade private per se stesse non danno una rendita, tuttavia voi lo comprendete nelle pezze che attraversano e conseguentemente non fate distinzione tra le pezze e le strade che le attraversano.

Lo stesso si dica delle strade ferrate soggette a servitù a favore del pubblico. Queste strade hanno una rendita in relazione al beneficio che recano a coloro che se ne servono, e la proprietà risiede tuttavia nei frontisti delle strade medesime. E qui credo non possa ammettersi l'osservazione fatta dall'onorevole Michelini che non possa esservi proprietà in questo caso; imperocchè è una proprietà vera, che è soggetta a servitù. Noi qui non abbiamo parlato di un'altra classe di strade, come sono quelle vicinali, le quali non servono che all'uso di pochi utenti, ma abbiamo accennato alle strade private gravate da servitù a favore del pubblico. Nel caso in cui la strada si trovi formare parte delle proprietà che vi sono a lato, si stima per parificazione dei terreni vicini; quando poi la strada costituisca una proprietà per se stessa distinta, in tal caso,

siccome, volendola tassare in ragione della bontà del fondo latitante, bisognerebbe fare una grande quantità di parcelle che genererebbero molte complicazioni, si fa una parcella unica intestata al proprietario della strada.

Dunque, o si tratta di una proprietà privata, ed in tal caso si stima in relazione ai fondi vicini, o per parificazione, cioè con una stima legale, che è quella degli aratorii di terza classe, e costituisce per se stessa una proprietà isolata; o questa strada è comunale e allora sarà esente. Io reputo questo principio per stesso razionale; io credo che è quello che nell'applicazione è molto più facile; io non veggio arrecata nessuna ingiustizia né ai suoi frontisti, né ad altri.

Quindi io prego la Camera di voler accettare l'articolo quale è stato proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 26.

(La Camera approva.)

« Art. 27. L'estimo dei laghi e degli stagni da pesca esprimerà la media della loro rendita netta, quale si può ricavare dai prodotti di pesca ragguagliati per un periodo di anni da stabilirsi con legge. »

(La Camera approva.)

« Art. 28. Saranno esclusi dalla stima :

« 1° I fiumi, i torrenti, i laghi pubblici, i liti o relitti di mare, i porti, i seni, le spiagge, le roccie e le ghiaie nude, e gli altri terreni per natura propria affatto sterili ;

« 2° Le strade reali, provinciali e comunali, i ponti non soggetti a pedaggio e le piazze che servono loro di continuazione, i cimiteri ed altri terreni destinati ad uso pubblico e sottratti alla produzione per titolo di pubblica utilità. »

SAULI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Sauli ha la parola.

SAULI. Ho domandato la parola per proporre una semplice variazione a quest'articolo 28. Qui si parla di liti di mare, ed ognuno sa che, secondo il diritto romano, si chiama *lido* tutta quella estensione della sponda marittima che è bagnata dal mare in occasione delle sue più grandi commozioni. Questa definizione non essendo più abbastanza esplicita negli anni passati, fu dichiarata viemmeglio da una deliberazione dell'ammiraglio, il quale intendendo all'interesse delle finanze ed in vista eziandio di tutelare le arti marittime, decretò di considerare di pubblica proprietà tutto il terreno sulla sponda del mare che fosse frapposto fra il lambire ordinario del mare in calma ed una linea parallela alla sponda e distante dalla medesima 70 metri circa.

Tenendo conto intanto di questa norma prescritta dal Consiglio dell'ammiraglio, io proporrei che si redigesse l'articolo in discorso in questa conformità :

« 1° I fiumi, i torrenti, i laghi pubblici, i liti e relitti di mare, i porti, i seni, le spiagge sino alla distanza di 60 metri dall'ordinario battente del mare in calma, le roccie e le ghiaie nude, ecc. »

Con questa precisa determinazione ben vede la Camera che si otterrà un grande beneficio, mentrè tutto il terreno arenile od alluviale in qualunque condizione si trovi che ecceda questa distanza, potrà essere tassato, mentrè se noi ammettiamo solamente la parola *spiaggia*, ne avverrà che troveremo nelle nostre coste dei tratti di terreno arenile o alluviale grandissimi, i quali sotto la denominazione di spiaggia saranno esenti da ogni imposizione, la qual cosa recherà una grave perdita alle finanze.

Nell'interesse quindi dell'erario, io propongo che si limiti e si definisca cosa siano e fino a qual limite si voglia che si intendano le spiagge, e ciò nell'intento di prevenire e di evitare tutti i possibili inconvenienti.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. La questione sollevata dall'onorevole preopinante è gravissima. Io riconosco con esso che la determinazione della estensione del diritto demaniale rispetto ai terreni arenili ha dato luogo a gravissime difficoltà. Ma non stimerei questa la sede opportuna per determinare questa questione, per definire quali siano i diritti di proprietà, che possa ragione volmente esercitare il demanio e il limitarli. Qui non ci occupiamo che di constatare la superficie e la natura dei terreni: in questa legge non dobbiamo occuparci di definire diritti.

Ora senza contrastare alle idee messe in campo dall'onorevole deputato Sauli, e senza poterle or qui accogliere sopra una semplice esposizione, io lo pregherei di rimandare ad altra occasione la soluzione di questa delicata questione; poichè, lo ripeto, non è in una legge che ha unicamente per iscopo di accertare la forma del terreno, e di valutarne il valore, che si debba definire una questione di diritto pubblico e privato.

SAULI. La mia proposta aveva unicamente per oggetto di tutelare gli interessi finanziari, ma poichè il ministro delle finanze crede opportuno di rimandare questa questione ad altra volta, non ho difficoltà di ritirare il mio emendamento.

BRUNET. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BRUNET. Io leggo al secondo alinea di questo articolo: « Le strade reali, provinciali o comunali, i ponti e le piazze, ecc. » Secondo la nostra legge, le strade dello Stato sono divise in reali, provinciali, comunali, vicinali e strade gravate di servitù pubblica. Io non trovo nella suaccennata legge alcun cenno riguardo alle strade vicinali; pregherei adunque il signor commissario di spiegarsi se egli intenda comprendere queste strade, così dette vicinali, in qualcuna delle categorie accennate dall'articolo; ed avviso che non si creda inopportuna e fuori proposito questa mia osservazione; citerò alla Camera solo questo fatto:

Una massima parte dei comuni del nostro Piemonte ha una quantità di strade dette comunali; per disposizione superiore fu fatta facoltà ai singoli comuni di aumentarne o diminuirne il numero, secondo che lo richiedessero e lo sviluppo del commercio e la varia configurazione dei possedimenti ed il pubblico e privato interesse; ed è appunto di tale facoltà di cui si servirono, alcuni anni or sono, vari comuni per dichiarare vicinali alcune strade che erano prima comunali.

Ora tra le strade comunali e le vicinali esiste questa principale differenza, che la manutenzione delle prime gravita totalmente sui comuni, mentre quella delle seconde è a carico dei particolari che ne fanno uso.

Io pregherei l'onorevole commissario a dirmi in qual categoria s'intendano comprese quelle strade che per disposizione del comune, cessando di essere comunali, diventano vicinali; se, cioè, siano esonerate dall'imposta, o se debbano ritenersi come strade private gravate di servitù verso il pubblico.

Adunque ripeto che credo a questo riguardo indispensabile una più chiara spiegazione, tanto più che io potrei addurre esempi di comuni i quali si trovano precisamente nella condizione da me accennata.

RABBINI, commissario regio. Prego la Camera di ritenere che le strade nell'interno dei comuni si considerano sotto tre aspetti: le strade comunali, le strade private gravate di servitù verso il pubblico e le strade vicinali.

Voci. È lo stesso.

RABBINI, commissario regio. Domando perdono; non è lo stesso: altro è la strada privata gravata di servitù verso il pubblico, altro è la strada vicinale la quale serve solamente ad uno o più privati.

Nei abbiamo adunque, per quanto io sappia, tre sorta di strade. Questa legge doveva tutte contemplarle? Essa deve contemplarne due solamente, e non la terza specie; doveva, cioè, occuparsi delle strade comunali, le quali, essendo affatto improduttive e destinate all'uso pubblico, devono essere escluse dal censo, e delle strade private gravate di servitù verso il pubblico, e per queste io non darò altre spiegazioni dopo quelle che mi sono studiato di dare poco fa, e che meglio vennero sviluppate dall'onorevole relatore. Viene ora la terza categoria delle strade vicinali od esclusivamente private che non servono che ad un solo o ad alcuni particolari possessori.

Questa terza categoria di strade, come la Camera saprà giudicare, restano allibrate per necessità indeclinabile insieme ai beni cui coerenza, in quanto che sempre le strade vicinali (me ne appello agli uomini pratici che seggono in questa Camera) fanno parte degli appezzamenti a cui servono, a cui fronteggiano. Dico adunque che tre categorie di strade noi abbiamo; le comunali che devono essere escluse dalla stima; le private gravate di servitù verso il pubblico, le quali per le ragioni addotte devono essere o allibrate insieme agli appezzamenti a cui appartengono, od allibrate separatamente se appartengono ad un solo individuo; e finalmente le strade esclusivamente vicinali, le quali sono sempre allibrate assieme ai beni a cui coerenza ed appartengono.

BRUNET. Mi rincresce che col prendere la parola io trattengo la Camera ad ora così avanzata; mi limiterò perciò ad osservare soltanto come il commissario regio nella sua risposta non ha definito nè punto nè poco la classificazione delle strade secondo quanto a tale riguardo è stabilito nell'attuale legge comunale, cioè di strade regie, provinciali, comunali e vicinali.

RABBINI, commissario regio. Io ho parlato delle strade vicinali nei comuni.

BRUNET. Che s'intende per strade vicinali? La legge sui comuni lo determina in modo così preciso, che non si possono a questo riguardo ammettere dubbi d'interpretazione. Ora io mi limito a rinnovare al signor commissario la domanda: dove collocherà le strade comunali abbandonate dai comuni, e che a termini della legge sono diventate vicinali? Io credo sarebbe miglior consiglio che la Commissione e il signor commissario tenessero conto di quest'osservazione e consentissero a che loro venisse rimandato l'articolo insieme coll'articolo 25, a fine di esaminare meglio la cosa, e inserire nell'articolo anche le strade vicinali con quelle maggiori spiegazioni, che pella migliore combinazione e redazione dell'articolo credessero potersi adottare.

DI REVEL, relatore. A parer mio il rinvio chiesto resterebbe senza risultato. Evidentemente quando si parla di queste strade vicinali appartiene ai comuni, e allora dovranno essere esenti; o la proprietà del suolo è dei frontisti o di un solo proprietario, ed allora rientrano nella categoria delle proprietà gravate di servitù a favore del pubblico e debbono essere tassate in relazione ai fondi che attraversano.

Quindi ritengo che sia inutile ogni rinvio, parendomi la questione abbastanza chiara.

PRESIDENTE. Persiste il signor Brunet?

BRUNET. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 28.

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5 e 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Continuazione della discussione sul progetto di legge per la formazione d'un catasto stabile.